Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — Roma — Lunedì, 8 gennaio — Numero 5

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	120	80	50

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* — Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.80 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il Ministero dell'interno.*

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1690, che approva e rende esecutorio il contratto per la vendita di una parte dell'ex-Piazza d'armi di San Siro in Milano all'Ente denominato « Fiera di Milano campionaria internazionale »

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato e reso esecutorio il contratto stipulato in forma pubblica amministrativa addì 11 ottobre 1922 presso l'Intendenza di finanza di Milano portante vendita per il prezzo di L. 6.539.020 di una parte dell'ex-piazza d'armi di San Siro in quella città dal Demanio dello Stato all'Ente autonomo denominato « Fiera di Milano campionaria internazionale » costituito con R. D. 1° luglio 1922 pubblicato nella « Gazzetta ufficiale » del 20 luglio 1922, n. 170.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

ATTO DI VENDITA

—

N. 3865 Repertorio.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

L'anno millenovecentoventidue, addì undici del mese di ottobre in Milano, in una sala del palazzo dell'Intendenza di finanza avanti di me dott. Pietro Caiazzo, segretario capo di Intendenza delegato alla stipulazione degli atti in forma pubblica amministrativa a norma dell'art. 104 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto del 4 maggio 1885 n. 3024, si sono costituiti il sig. cav. uff. Cesare Garan, intendente aggiunto per l'intendente di finanza della provincia di Milano, il quale dichiara di agire nell'interesse e per conto dell'Amministrazione demania e dello Stato e S. E. l'on. ing. Cesare Nava, senatore del Regno, quale presidente della Giunta esecutiva della Fiera di Milano campionaria internazionale in nome e nell'interesse della quale agisce, a norma dell'art. 7 dello statuto dell'Ente, approvato con decreto Ministeriale 1° luglio 1922.

Le costituite parti, da me funzionario rogante personalmente conosciute, agli effetti del presente contratto, avendo i requisiti di legge dichiarano esplicitamente di comune accordo di rinunciare all'assistenza dei testimoni.

Premesso che con istanza in data 8 giugno 1922, diretta al Ministero delle finanze, la Fiera di Milano, predetta chiedeva la cessione, a titolo di vendita, dell'area demaniale già in consegna all'Amministrazione militare per uso di Piazza d'armi, situata in Milano tra le vie R. Lurra, Domodossola, piazza Sei febbraio e Buonarotti ad eccezione di quella porzione venduta dal Demanio dello Stato alla Cooperativa case economiche tra i funzionari dello Stato (Milano) invocando contemporaneamente le maggiori facilitazioni nella determinazione del prezzo, trattandosi di un Ente costituitosi con mire non di speculazione ma di pubblica utilità.

Premesso altresì che il Ministero delle finanze - Direzione generale del Demanio - avuto presente lo scopo di pubblica utilità che l'Ente richiedente si propone di raggiungere, si dichiara disposta a consentire la vendita della suindicata area tuttora disponibile e fissarne il prezzo nella stessa misura di quella per il quale una parte stessa fu alienata alla Cooperativa su citata, vale a dire in ragione di L. 20 al mq.

Tutto ciò premesso, volendosi ora dalle parti convenute tradurre l'espositivo in dispositivo fra le medesime si stipula e si conviene quanto segue:

Il signor cav. uff. Cesare Garan nella espressa sua qualità e per l'Amministrazione del demanio dello Stato, nel cui nome ed interesse agisco, vende alla «Fiera di Milano campionaria» rappresentata in questo atto da S. E. l'on. ing. Cesare Nava senatore del Regno, quale presidente dell'Ente autonomo Fiera di Milano campionaria internazionale, e conseguentemente della Giunta esecutiva dello stesso, la zona di terreno costituente parte della vecchia Piazza d'armi di Milano, detta di S. Siro, distinta nella mappa di Milano C. C. S. S. di porta Magenta con la lettera O/parte, senza reddito imponibile, della superficie di ettari 32.6951 (metri quadrati 326951), confinante a est, nord ed ovest con la strada pubblica, ed a sud con la zona venduta alla ripetuta Cooperativa case economiche dei funzionari dello Stato, distinti con le lettere A, B, C, D, del tipo che si unisce al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

S. E. l'on. ing. Cesare Nava, senatore del Regno, nella sua espressa qualità di presidente della Giunta esecutiva della Fiera di Milano campionaria, ed in nome e per conto dell'Ente che rappresenta, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio generale in data 24 agosto 1922, accetta la vendita di cui sopra alle condizioni tutte portate dal capitolato mod. *D*, che con la copia della suindicata deliberazione consiliare pure si unisce al presente contratto per farne parte integrale e sostanziale.

Il prezzo dell'area venduta viene fissato in ragione di L. 20 al mq. e così in complessive L. 6.539.020 (lire sei milioni cinquecentotrentanovemilaventi) oltre gli interessi maturati fino al totale saldo del pagamento delle rate che S. E il senatore Cesare Nava per la Fiera di Milano campionaria che rappresenta, e nel cui interesse effettua l'acquisto, si obbliga di pagare nei termini e con le modalità stabilite dal capitolato di vendita allegato al presente contratto: salvo il primo decimo che è stato già versato al locale ufficio del Demanio come da quietanza n. 189, art. 104, in data odierna, per L. 653,902, più il bollo in L. 392,40.

Per tutto quanto non è espressamente contemplato dal presente contratto le parti si riportano alle disposizioni del codice civile per quanto riguarda la vendita di terreni

Il presente contratto mentre vincola fin d'ora la contraente Fiera compionaria di Milano, non sarà esecutivo per il Demanio dello Stato se non dopo l'approvazione.

Agli effetti di quest'atto la Fiera di Milano campionaria elegge domicilio in Milano presso la cancelleria del tribunale.

Il pagamento delle rate di prezzo dovrà essere effettuato in Milano, presso l'Ufficio del Demanio, o presso quell'altro ufficio che in seguito potesse dall'Amministrazione venditrice essere indicato.

Il presente contratto, che consta di fogli due, di cui pagine quattro intieramente scritte, oltre linee diciotto della pagina cinque, e l'allegato capitolato è stato da me segretario rogante letto a voce alta ed intelligibile alla continua presenza delle parti contraenti, le quali espressamente interpellate hanno confermato e ratificato quanto sopra è esposto e disposto, dichiarando che esso è pienamente conforme alla loro volontà: in fede di che le parti stesse con me si firmano.

Cesare Garan, nella qualità.
Ing. Cesare Nava fu Leonardo, presidente dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano.
Caiazzo Pietro segretario rogante.

***

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la domanda 8 giugno 1922 con cui il presidente del Comitato della Fiera di Milano debitamente autorizzato dal Comitato stesso chiede che la iniziativa che va sotto il nome di «Fiera di Milano campionaria internazionale» venga eretta in Ente morale e ne sia approvato lo statuto organico;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito con sede in Milano un Ente autonomo denominato «Fiera di Milano campionaria internazionale». Suo scopo è di provvedere alla attuazione di mostre campionarie e temporanee, in prosecuzione della iniziativa fin qui esistente denominata Fiera di Milano, e con tutte le facoltà inerenti.

Art. 2.

L'Ente autonomo predetto è costituito dall'attuale Comitato della Fiera di Milano e dal Collegio degli oblatori di essa Fiera

Il suo patrimonio iniziale è di un milione di lire (L. 1.000.000),

conferito in parti eguali dall'attuale Comitato della Fiera e dal Collegio degli oblatori suddetti

Art. 3.

L'Ente autonomo provvede al raggiungimento degli scopi per i quali è costituito, nei modi e coi mezzi indicati nello statuto allegato al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, ed approvato dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE

Teofilo Rossi.

Visto, il guardasigilli: *Luigi Rossi.*

Statuto dell'Ente autonomo Fiera di Milano campionaria internazionale

Dello scopo

Art. 1.

È costituito con sede in Milano un Ente autonomo denominato « Fiera campionaria internazionale ». Suo scopo è di provvedere all'attuazione di mostre campionarie e temporanee, in prosecuzione della iniziativa attualmente esistente della Fiera di Milano. Esso ha tutte le facoltà inerenti.

Del patrimonio.

Art. 2.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dalle attività risultanti dall'inventario di liquidazione del Comitato organizzatore della Fiera di Milano e dallo stesso conferito all'Ente;

b) dalle oblazioni che risulteranno fatte a favore dell'Ente dal Collegio degli oblatori entro il 1922 per somme non inferiori a L. 500.000.

c) della quota parte delle attività nette d'esercizio, secondo quanto dispone l'art. 9 del presente statuto.

Art. 3.

Alle spese per il funzionamento dell'Ente si provvede:

a) con le quote di noleggio dei posteggi, e con il ricavato di ogni altra iniziativa e concessione relativa alla Fiera;

b) con i fondi messi a disposizione dell'Ente dal Collegio dei benemeriti della Fiera di Milano, o da quello degli oblatori, secondo le norme contenute nei rispettivi statuti;

c) con il contributo annuale dello Stato;

d) con il contributo degli altri Enti;

e) con donazioni, elargizioni e proventi derivanti dall'attività svolta dall'Ente, e con ogni altra forma di contributo ammessa dalle leggi vigenti.

f) con gli interessi attivi del patrimonio.

Del Consiglio generale

Art. 1

L'Ente è amministrato da un Consiglio generale composto fino a 19 membri di cui:

a) sette, scelti dal Comitato della Fiera di Milano tra i propri componenti in carica all'atto della costituzione dell'Ente;

b) due eletti dal Collegio dei benemeriti della Fiera di Milano;

c) due eletti dal Collegio degli oblatori della Fiera di Milano;

d) due eletti dagli aderenti annualmente e prima della chiusura della Fiera secondo le norme che verranno approvate dall'Ente;

e) tre designati dalle competenti Amministrazioni dello Stato e cioè uno dal Ministero dell'industria e commercio, uno dal Ministero del tesoro, uno dal Ministero del lavoro;

f) tre designati in ragione di uno per ciascuno dei seguenti Enti: provincia di Milano, comune di Milano, Camera di commercio di Milano in quanto ognuno di essi versi, ad incremento della Fiera, un contributo annuo non minore di L. 50.000.

I membri eletti durano in carica tre anni, quelli di cui alle lettere *d)* ed *f)* durano in carica un solo anno. Tutti possono essere riconfermati.

In caso di vacanza di posti i membri eletti di ciascun gruppo provvederanno alle rispettive sostituzioni che avranno effetto fino alla prossima riunione del Consiglio generale nella quale ha luogo l'approvazione del bilancio annuale.

Per i membri designati gli Enti mandanti saranno invitati a fare nuove designazioni e dovranno provvedervi entro un mese dalla chiusura dell'esercizio durante il quale scade il termine della loro nomina.

I membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) hanno voto deliberativo.

Art. 5.

Il Consiglio generale ha i più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Ente; ne fissa le direttive, delibera sulle forme dell'azione da svolgere e prende i provvedimenti all'uopo necessari.

Le funzioni di consigliere sono gratuite.

Art. 6.

Il Consiglio generale nomina nel suo seno, una Giunta esecutiva composta di un presidente, un vice-presidente, un tesoriere economo e quattro membri. I componenti la Giunta esecutiva dovranno essere scelti fra i consiglieri appartenenti alle categorie di cui alle lettere *a), b), c), d)* dell'art. 1. La Giunta esecutiva rappresenta il Consigliere generale e provvede alla esecuzione dei suoi deliberati, alla ordinaria gestione, al funzionamento interno dell'Ente ed alle organizzazioni collaterali. Essa è assistita dal segretario generale che è pure segretario del Consiglio.

Art. 7.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente: convoca e presiede le sedute della Giunta e del Consiglio generale, provvede all'esecuzione delle loro deliberazioni, fa parte di diritto di tutte le Commissioni elette nel seno dell'Ente, sottoscrive gli atti ed i bilanci e compie tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente. In caso di sua assenza o di impedimento, ne fanno a turno le sue veci il vice presidente ed un consigliere all'uopo delegato dal presidente.

Del bilancio

Art. 8.

Entro tre mesi dalla chiusura della Fiera il Consiglio generale sarà convocato per approvare i bilanci di cui sarà rilasciata copia autentica agli Enti rappresentata in seno al Consiglio stesso in quanto risultino oblatori per l'esercizio a cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio generale nomina tre revisori della contabilità ai quali potrà essere corrisposto un emolumento.

L'esercizio finanziario dell'Ente Fiera di Milano comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 9.

Le eccedenze attive di ciascun esercizio dell'Ente saranno devolute per:

il 40 0|0 in aumento patrimonio;

il 50 0|0 per la costituzione della riserva;

il 10 0|0 a disposizione della Giunta per eventuali gratificazioni al personale.

Dello scioglimento

L'Ente potrà sciogliersi con deliberazione del Consiglio generale e con i voti di almeno due terzi dei consiglieri in carica.

In tal caso le eventuali attività residue saranno erogate a giudizio del Consiglio generale ed a beneficio di Istituti e di iniziative di carattere industriale e commerciale.

Roma, 1° luglio 1922.

Visto, si approva d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro per l'industria e il commercio

TEOFILO ROSSI.

Dal testo pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 20 luglio 1922, n. 170.

Dal verbale della seduta del 24 agosto 1922 del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Milano ».

Il segretario generale dà comunicazioni dei dati riguardanti l'acquisto dell'ex Piazza d'armi.

Il Consiglio preso atto con vivo compiacimento dell'appoggio dato dal competente Ministero e dalla locale Intendenza di finanza per la definizione del contratto di compravendita;

Considerato la diversità di trattamento che verrebbe ad essere usata alla Fiera di Milano nei confronti di passati e privati compratori di altri lotti di terreno della ex Piazza d'armi per quanto riguarda la maggiore area che dovrebbe essere riservata alla rete stradale;

Dà mandato al presidante senatore Nava perchè in unione ai consiglieri on. Baranzini ed on. Benni voglia ottenere nella stipula del contratto un equo ricono ci ento di tale dato di fatto e

delibera di affidare al presidente stesso sen. ing. Cesare Nava, la definizione del contratto e la firma dello stesso in rappresentanza della Fiera, ratificando fin d'ora il di lui operato al riguardo.

Per copia conforme all'originale:

Il segretario generale
Majnoni.

dell'Ente autonomo Fiera di Milano.

Milano, 11 ottobre 1922.

Firmato: Cesare Garan, nella qualità.

» Cesare Nava fu Leonardo, presidente dell'Ente autonomo Fiera campionaria internazionale di Milano.

» Caiazzo Pietro, segretario rogante.

Copia conforme all'originale, munito in tutti i suoi fogli delle prescritte firme, per uso dell'Amministrazione.

Il segretario ai contratti
Caiazzo.

Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1718, che stabilisce il passaggio della Direzione generale delle carceri e dei riformatori dal Ministero dell'interno a quello della giustizia e degli affari di culto.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, concernente la delegazione di pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e della pubblica amministrazione;

Sentito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, Ministro segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 15 gennaio 1923 la Direzione generale delle carceri e dei riformatori farà passaggio dal Ministero dell'interno a quello della giustizia e degli affari di culto, insieme con i servizi attribuiti alla sua competenza.

Art. 2.

Con successivi Nostri decreti saranno date le norme di esecuzione e tutte le altre che possano occorrere anche per la sistemazione del personale attualmente addetto alla suindicata Direzione generale e per l'ordinamento dei servizi relativi.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella « Gazzetta ufficiale » del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1692, che riduce da 14 ad 8 i tagli dei bolli per le profumerie e specialità medicinali con caratteristiche distinte per le due specie di prodotti.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, approvato con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135;

Ritenuta la necessità di semplificare la riscossione delle tasse di bollo sulle profumerie e specialità medicinali mediante la riduzione dei tipi dei bolli esistenti;

Considerata anche l'opportunità di tenere distinti i bolli destinati alla tassa di bollo sulle profumerie da quelli destinati alla tassa di bollo sulle specialità medicinali;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la riscossione della tassa di bollo sulle profumerie sono istituiti otto bolli da lire 0,05, 0,10, 0,20, 0,30, 0,60, L. 1 - 2 - 3.

I detti bolli sono stampati su carta bianca filigranata portante nelle filigrane alcune corone Reali; sono di forma rettangolare racchiusi in una semplice cornice a doppio filetto rettilineo. Nella parte centrale campeggia lo stemma Reale il quale poggia sopra un nastro a svolazzo, sul detto nastro sta scritta la leggenda « bollo profumerie » in lettere a stampatello.

Sottostante allo stemma Reale è disegnata una targhetta rettangolare nella quale si è stampato in cifre il valore del bollo.

Lateralmente allo stemma predetto sono riprodotte due cornucopie piene di fiori.

Art. 2.

Per la riscossione della tassa di bollo sulle specialità medicinali sono istituiti otto bolli da L. 0,05 - 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,60 - L. 1 - 2 - 3.

I detti bolli sono stampati su carta bianca filigranata portante nella filigrana alcune corone Reali; sono di forma rettangolare, racchiusi in una targa la cui cornice è composta da diversi filetti rettilinei paralleli. Nella parte centrale sta lo stemma Reale fiancheggiato da ramo di alloro. A sinistra sono riprodotti il serpente di Galeno ed alcuni attrezzi simboleggianti la chimica; a destra è segnato in cifre il valore del bollo; nella parte superiore sta scritto in caratteri maiuscoli a stampatello la leggenda: « bollo specialità medicinali ».

Art. 3.

I bolli di cui agli articoli precedenti saranno stampati nei colori seguenti:

quelli da centesimi 5 in colore bruno;
quelli da centesimi 10 in colore azzurro;
quelli da centesimi 20 in colore verde;
quelli da centesimi 30 in colore lacca granata;
quelli da centesimi 60 in colore rosso sanguigno;
quelli da lire 1 in colore arancio;
quelli da lire 2 in colore rosso vivo;
quelli da lire 3 in colore rosso remington.

Art. 4.

La vendita dei bolli di che agli articoli precedenti avrà principio a misura che gli uffici del registro ne saranno provvisti.

Continuerà però fino al totale consumo la vendita e l'uso delle fascette e marche bollate esistenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1700, concernente la fusione del Ministero del tesoro con quello delle finanze.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti i RR. decreti 26 dicembre 1877, n. 4219, serie seconda e 18 marzo 1889, n. 5988, serie terza;

Vista la legge 3 dicembre 1922, n 1601;

Sulla proposta del Nostro presidente del Consiglio dei ministri, Ministro degli interni ed *interim* del Ministero degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono revocati i RR. decreti 26 dicembre 1877, numero 4219, serie 2ª e 18 marzo 1889, n. 5988, serie 3ª, coi quali venne istituito il Ministero del tesoro.

Art. 2.

Passano alla dipendenza del Ministero delle finanze tutti i servizi e tutte le materie fin qui di competenza del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Il Ministero delle finanze avrà due Sottosegretari di Stato.

Rimane però ancora in vigore il R. decreto 17 giugno 1920, n. 903, concernente la istituzione del Sottosegretario di Stato per le pensioni di guerra e l'assistenza militare.

Art. 4.

Gli impiegati del Ministero del tesoro faranno parte del ruolo organico del Ministero delle finanze.

Alla fusione del personale verrà provveduto con separato decreto Ministeriale.

Art. 5.

Il Ministro delle finanze è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti esecutivi necessari.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

Regio decreto che inscrive nell'elenco delle provinciali di Cuneo il tratto di strada comunale compreso fra il comune di Cravanzana e la provinciale di Valle Belbo-Superiore

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 21 novembre 1916, con la quale il Consiglio provinciale di Cuneo stabilì di inscrivere fra le provinciali il tratto di strada comunale compreso fra l'abitato di Cravanzana e la provinciale di Valle Belbo-Superiore, della lunghezza di m. 600;

Ritenuto che, procedutosi alla pubblicazione della suddetta deliberazione in tutti i Comuni della Provincia, non furono prodotti reclami, come risulta dal certificato 14 luglio 1922 del segretario capo della Provincia medesima;

Considerato che il tratto di strada di cui trattasi ha grande importanza dal punto di vista agricolo e commerciale, giacchè il comune di Cravanzana, da cui esso tratto si diparte, situato sul crinale che separa le due valli del Belbo e della Bormida, è uno dei passi più floridi della zona delle Langhe;

Che, inoltre, il tratto stesso viene ad unire, mediante altre strade, il suindicato Comune col capoluogo del Circondario e con la stazione ferroviaria di S. Stefano Belbo;

Che al tratto medesimo devono riconoscersi i caratteri voluti dalla vigente legge sulle opere pubbliche, perchè sia dichiarato provinciale;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, n. 2248, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È inscritto nell'elenco delle provinciali di Cuneo il tratto di strada comunale compreso fra il comune di Cravanzana e la provinciale di Valle Belbo Superiore.

Il predetto Nostro ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

Regio decreto che inscrive nell'elenco delle strade provinciali di Grosseto la strada fra il capoluogo e la Marina del comune di Isola del Giglio.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 31 marzo 1922, con la quale il Consiglio provinciale di Grosseto, stabilì di inscrivere fra le provinciali la strada di allacciamento fra il Capoluogo e la Marina del comune di Isola del Giglio;

Ritenuto che, procedutosi alla pubblicazione della suddetta deliberazione in tutti i Comuni della Provincia, non furono prodotti reclami, come risulta dal certificato del segretario capo della Provincia medesima in data del 28 luglio 1922;

Considerato che la strada di cui trattasi, ha grande importanza per le relazioni agricole, industriali e commerciali della Provincia, giacchè percorre per più di m. 5800 l'Isola del Giglio, la quale, coltivata a vite nella sua parte a ponente, è pure, nella sua parte a levante, ricca di granito e materiale ferroso, che viene esportato nel continente;

Che la strada medesima, mediante la linea quotidiana di navigazione Isola del Giglio-Porto S. Stefano, fa capo alla linea ferroviaria Porto S. Stefano-Orbetello, e, sempre mediante la linea di navigazione suaccennata, e per le provinciali Orbetellana ed Aurelia, al capoluogo della Provincia;

Che alla detta strada devono quindi riconoscersi i caratteri voluti dalla vigente legge sulle opere pubbliche perchè sia dichiarata provinciale;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, n. 2248;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È inscritta nell'elenco delle strade provinciali di Grosseto la strada fra il Capoluogo e la Marina del comune di Isola del Giglio.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

Regio decreto che autorizza il comune di Grosseto ad applicare a proprio favore, soprattasse a carico degli alunni delle scuole medie e normali governative.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 10, comma terzo, della legge 25 maggio 1913, n. 517;

Veduto il titolo IV del regolamento approvato con D. L. 11 agosto 1918, n. 1652;

Veduta l'istanza con cui il comune di Grosseto chiede sia istituita una soprattassa a carico degli alunni di quelle scuole medie e normali governative, le cui famiglie dimorano fuori del Comune medesimo;

Veduta la deliberazione di quel R. commissario in data 24 marzo 1922;

Veduta la deliberazione della Giunta provinciale per le scuole medie di Grosseto, in data 8 giugno 1922;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Grosseto è autorizzato ad applicare a proprio favore, ed a carico degli alunni delle locali scuole medie normali governative, le cui famiglie dimorano fuori del Comune medesimo, soprattasse non superiori alle tasse scolastiche normali, a decorrere da 1° ottobre 1923.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

GENTILE.

Relazione e Regio decreto per lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Tarquinia.

Relazione di S. E. il Ministro per l'agricoltura a Sua Maestà il Re, in udienza del 28 dicembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio d'amministrazione dell'Università agraria di Tarquinia (Roma).

SIRE!

Da accurate indagini testè eseguite presso l'Univesità agraria di Tarquinia sono emerse molteplici e non lievi irregolarità a carico dell'Amministrazione dell'Ente.

Si è accertato anzitutto che sono state fatte operazioni di credito agrario agli utenti, non limitatamente ed in relazione alla entità delle terre collettive ad essi distribuite dall'Ente, ma in misura molto superiore, e senza prendere quelle cautele indispensabili a garentire la responsabilità e gli interessi dell'Ente, che in tal modo ha compromesso il suo patrimonio verso gli Istituti sovventori.

Oltre di ciò l'Amministrazione non si è mai curata di esplicare, come di dovere, un'azione energica, per indurre i concessionari delle quote, distribuite a scopo di miglioria, ad adempiere agli obblighi della concessione, per evitare e reprimere la illecita speculazione fatta dalla massima parte degli utenti affittando ad accaparratori, a forti estagli, ed anche per solo uso di pascolo, le quote per le quali essi corrispondono all'Ente un canone mitissimo, che non vale neppure a rimborsare l'imposta fondiaria.

Infine sono state erogate larghe contribuzioni di danaro a favore di istituzioni anche di carattere politico, e sono state spese rilevanti somme per scopi non rispondenti ai fini dell'Ente, sperperando così una notevole parte dei cespiti di entrata che avrebbe potuto invece essere meglio destinata ad opere di miglioramento della proprietà collettiva.

In questo stato di cose, ad eliminare ogni deplorato inconveniente, e per ricondurre la gestione dell'Ente sulla via delle sue vere finalità, si manifesta necessario di addivenire allo scioglimento di quella Amministrazione agraria, al che si provvede con l'unito decreto che mi onoro sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra, e col quale viene nominato R. commissario per la temporanea gestione dell'Ente il sig. comm. Raffaele De Filippis, procuratore del Re.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la relazione del Nostro Ministro per l'agricoltura, con la quale si propone lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Università agraria di Tarquinia in provincia di Roma, con la conseguente nomina di un R. commissario per la temporanea gestione dell'Ente;

Veduto l'art. 5 della legge 4 agosto 1894, n. 397;

Veduti gli articoli 323 e 324 della legge comunale e provinciale (testo unico, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148);

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' sciolto il Consiglio d'amministrazione dell'Università agraria di Tarquinia in provincia di Roma, ed è nominato R. commissario per la temporanea gestione dell'Ente il signor commendator Raffaele De Filippis, procuratore del Re.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

DE CAPITANI D'ARZAGO.

Relazioni e Regi decreti per gli scioglimenti dei Consigli comunali di Novara di Sicilia e Bertinoro.

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a Sua Maestà il Re in udienza del 27 ottobre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Novara di Sicilia (Messina).

SIRE!

Una inchiesta sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Novara di Sicilia metteva in luce gravi e non poche irregolarità e lo stato di crisi in cui essa, fin quasi dal suo sorgere, è caduta.

L'attuale sindaco, nominato soltanto dopo più di un anno dalle elezioni generali senza che legittimi motivi ne impedissero la nomina in una delle prime sedute del ricostituito Consiglio comunale, è inoltre incompatibile, perchè cognato col tesoriere comunale, e tale incompatibilità non poteva venir meno con l'accettazione delle dimissioni del tesoriere e suo mantenimento in carica fino alla nomina del successore.

Di fronte alla preoccupante situazione finanziaria del Comune nessun serio programma l'Amministrazione si è proposto ed ha cercato di attuare, ma l'ha invece aggravata con la tardiva compilazione dei bilanci e dei ruoli di tasse, e con la distrazione dal fondo dei sussidi militari di considerevoli somme.

Gli interessi del Comune non sono salvaguardati con l'osservanza delle disposizioni che regolano la prestazione di cauzione da parte dei contabili, la resa dei conti, la liquidazione di interessi per eventuali anticipazioni di somme.

E mentre importanti lavori per lire centomila vengono concessi a trattativa privata e senza alcuna autorizzazione (malgrado abusiva menzione nel relativo contratto) è completamente trascurato il problema dei cimiteri e della provvista di acqua potabile nella borgata.

L'Amministrazione, cui furono contestati gli addebiti, non ha saputo fornire, per molti di essi, sufficienti elementi di giustificazione, avendo solo cercato di riversare su altri responsabilità dalle quali essa non è certo immune.

E poichè il disagio creato da tale stato di cose nella cittadinanza e la poca serenità dell'Amministrazione contribuiscono ad acuire sempre più l'eccitamento degli animi, già manifestatosi in dimostrazioni ostili, si rende necessario lo scioglimento di quel Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nella seduta del 5 corrente, provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Novara di Sicilia, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Castiglione Cesare è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI

***

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 16 novembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bertinoro (Forlì).

SIRE!

In seguito agli ultimi avvenimenti politici, a causa del mutato atteggiamento dell'opinione pubblica e della occupazione del municipio di Bertinoro, si è determinata nel Comune una situazione estremamente grave e pericolosa per l'ordine pubblico.

Il funzionamento della civica Azienda è rimasto di fatto paralizzato, mentre il reciproco atteggiamento dei partiti in lotta ha assunto tale carattere di minaccia da destare le più serie preoccupazioni per le conseguenze che ne potrebbero derivare.

In tale situazione, di cui la permanenza in carica dell'attuale rappresentanza elettiva costituisce una delle cause principali, apparendo necessario fare opera di pacificazione, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bertinoro, in provincia di Forlì, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Cesare Manella è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI.

Decreto Ministeriale col quale alla Ditta G. P. Brizzolesi e C. di Genova, è stata confermata l'autorizzazione, a suo tempo concessa, per il collocamento di rischi in assicurazione presso il Lloyd's di Londra.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visti il decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto Ministeriale 31 gennaio 1922;

Considerato che la Ditta G. P. Brizzolesi & C., con sede in Genova, già autorizzata a collocare rischi in assicurazione all'estero ai sensi del 2° capoverso dell'art. 12 delle norme, approvate con decreto Ministeriale 7 ottobre 1915, per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, ha richiesto in tempo utile la conferma della detta autorizzazione a mente degli articoli 15 e 16 delle norme approvate col citato decreto Ministeriale 31 gennaio 1922;

Sentito il Ministro per gli affari esteri;

DECRETA:

Art. 1

Alla Ditta G. P. Brizzolesi e C., con sede in Genova, è confermata, fino a disposizione contraria, l'autorizzazione già alla medesima concessa, per il collocamento dei rischi all'estero a mente dell'art. 12 delle norme, approvate con decreto Ministeriale 7 ottobre 1915, per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167.

La detta autorizzazione resta, però, subordinata alle condizioni stabilite negli articoli seguenti, e la cui inosservanza porterà immediata decadenza della autorizzazione stessa.

Art. 2.

I rischi possono essere collocati in assicurazione soltanto presso la corporazione del Lloyd's di Londra.

Resta vietata, senza eccezione alcuna, la copertura di rischi all'estero presso altre Compagnie od altri Enti

Agli assicurati debbono essere, in ogni caso, consegnate le polizze originali rilasciate dalle dette corporazioni del Lloyd's.

Art 3.

La cauzione da costituire nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 13 delle norme, approvate con decreto Ministeriale 31 gennaio 1922, per l'esecuzione del decreto-legge 29 gennaio 1920, numero 115, resta fissato, fino a disposizione contraria, nella misura di effettive L. 150.000

Art. 4.

Per i contratti di assicurazione collocati presso il Lloyd's di Londra a termine dell'autorizzazione di cui al presente decreto, i repertori e i registri prescritti dalla legge (T. U.) 26 gennaio 1896, n. 44, relativa alle tasse sulle assicurazioni, dovranno esser sempre tenuti distinti da quelli riferentisi ad altre operazioni assicurative eventualmente esercitate dalla medesima Ditta G. P. Brizzolesi & C.

Roma, 4 gennaio 1923.

Il Ministro
TEOFILO ROSSI.

Decreto Ministeriale che fa divieto alla Società « L'Eclair », con sede in Parigi e rappresentanza in Genova, di assumere nuovi affari in Italia.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Veduti il decreto Luogotenenziale 29 luglio 1915, n. 1167, il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto Ministeriale in data 31 gennaio 1922;

Considerato che la Compagnia anonima di assicurazione e riassicurazione « L'Eclair », con sede in Parigi e rappresentanza in Italia in Genova, non ha integrato le riserve a garanzia degli assicurati nel Regno, prescritte dai citati decreti, nella misura minima e nel termine fissato dal decreto Ministeriale 31 gennaio 1922;

DETERMINA:

Alla Compagnia anonima di assicurazioni e riassicurazioni « L'Eclair », con sede in Parigi e rappresentanza in Italia in Genova, via Canneto il Lungo, 29, è fatto divieto di assumere nuovi affari nel Regno.

Roma, 5 settembre 1922.

Il Ministro
TEOFILO ROSSI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISI.

Il giorno 1° corrente in Serri, provincia di Cagliari, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Il giorno 2 corrente in Fontanile, provincia di Alessandria, e in Pirri, provincia di Cagliari, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche relativamente di 1ª e 2ª classe, con orario limitato di giorno

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute (2ª *pubblicazione*) (Elenco n. 19).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2681 — Data della ricevuta: 9 dicembre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Oliva Maria-Domenica di Biagio — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 2 — Ammontare della rendita L. 2075 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 266 — Data della ricevuta: 8 settembre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Ortona Luigi di Giuseppe — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 16 — Ammontare della rendita L. 955 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 267 — Data della ricevuta: 8 settembre 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Ortona Luigi di Giuseppe — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 4 — Ammontare della rendita L. 20 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1922.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma, 23 dicembre 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 4 gennaio 1923
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	139 13	Dinari	—
Londra	90 41	Corone jugoslave	—
Svizzera	368 65	Belgio	129 48
Spagna	305 21	Olanda	7 75
Berlino	0 257	Pesos oro	16 80
Vienna	0 03	Pesos carta	7 39
Praga	58 65	New York	19 41

Oro 374 52

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	75 93	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84 69	—

INSERZIONI

SOCIETA' ANONIMA

Fiera di campioni e magazzini generali

SEDE IN PADOVA

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per le ore 14 del giorno 24 gennaio 1923 nella sede sociale, col seguente

Ordine del giorno:

1. Provvedimenti in merito all'aumento del capitale sociale di L. 335.050 deliberato dal Consiglio.
2. Riduzione del capitale sociale ad 1 milione e conseguente determinazione del valore delle azioni in L. 125 cadauna.
3. Elevazione del capitale sociale da 1 a 2 milioni mediante emissione di 8000 azioni nuove privilegiate.
4. Dimissioni del Consiglio.
5. Nomina del nuovo Consiglio.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare le azioni almeno tre giorni prima dell'adunanza o presso la sede sociale, o presso uno dei seguenti Istituti:

Banca Antoniana di Padova — Banca cooperativa popolare di Padova — Banca Fratelli Mion di Padova — Banco industriale e commerciale di Padova — Banca italiana di credito e valori sede di Padova — Banca nazionale di credito succursale di Padova — Cassa di risparmio di Padova — Credito agrario di Padova — Credito veneto di Padova — Monte di Pietà di Padova.

Qualora l'assemblea del giorno 24 gennaio non fosse valida per mancanza del numero legale resta convocata per lo stesso giorno alle ore 15 rimanendo validi i depositi anche per tale seconda convocazione.

Il Consiglio d'amministrazione.

6232 — A pagamento.

Società generale per l'industria chimica

Sede GENOVA-MESSINA

Capitale L. 5.000.000, emesso L. 4.000.000, versato L. 2.500.000

S'informano i signori azionisti che l'assemblea ordinaria e straordinaria per la quale era stato pubblicato l'avviso di convocazione per il giorno 29 gennaio a. c., è invece convocata per il giorno 5 febbraio p. v.

Il Consiglio d'amministrazione.

6269 — A pagamento.

"SNIA VISCOSA,,

Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa

ANONIMA CON SEDE IN TORINO

Capitale sociale L. 350.000.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno di giovedì 25 gennaio 1923, alle ore 15, in una sala, gentilmente concessa dalla spett. Camera di commercio di Torino, per deliberare intorno al seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di fusione della « Snia Viscosa » Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, Torino, con la Società « Viscosa di Pavia », anonima, con sede in Torino, mediante assorbimento di quest'ultima da parte della prima, e deliberazioni relative.
2. Designazione delle persone che dovranno procedere all'attuazione della deliberazione ed alla stipulazione degli atti relativi.

Potranno intervenire all'assemblea i signori azionisti i quali entro il giorno 19 gennaio 1923 risulteranno intestatari di certificati nominativi od avranno depositato azioni al portatore presso la sede sociale o presso una delle seguenti Banche:

Credito italiano - sedi di Torino, Genova, Milano, Roma.
Banco di Roma - sedi di Torino, Roma.
Banca del commercio - Sedi di Casale Monf., Milano, Pavia.
Banca Jean De Fernex & C. - Torino.

Occorrendo una seconda convocazione, questa viene fin d'ora fissata per il giorno 26 gennaio 1923, alla stessa ora e luogo.

Il Consiglio d'amministrazione.

6258 — A pagamento.

VISCOSA DI PAVIA

Anonima con sede in Torino

Capitale sociale Lire 60.000.000

Avviso di convocazione.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno di giovedì 25 gennaio 1923, alle ore 10,30, nei locali della sede sociale, Torino, via Alfieri, n. 15, per deliberare intorno al seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di fusione della Società « Viscosa di Pavia » con la Società « Snia-Viscosa » - Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa - Anonima, con sede in Torino, mediante incorporazione della Società « Viscosa di Pavia » nella « Snia-Viscosa » Società Naz. ind. Applicazioni Viscosa, e deliberazioni relative.
2. Designazione delle persone che dovranno procedere all'attuazione della deliberazione ed alla stipulazione degli atti relativi.

Potranno intervenire all'assemblea i signori azionisti i quali entro il giorno 19 gennaio 1923 risulteranno intestatari di certificati nominativi od avranno depositato azioni al portatore presso la sede sociale o presso una delle seguenti Banche:

Credito italiano - sedi di Torino, Genova, Milano, Roma.
Banco di Roma - Sedi di Torino, Roma.
Banca agricola italiana - Sedi di Torino, Pavia.
Banca Jean De Fernex e C. - Torino.

Occorrendo una seconda convocazione, questa viene fin d'ora fissata per il giorno 26 gennaio 1923, alla stessa ora e luogo.

Il Consiglio d'amministrazione.

6259 — A pagamento.

Società Unione Sicurtà

Anonima

SEDE IN PALERMO

Capitale L. 5.000.000 — Versato un decimo

Società Compagnia siciliana di assicurazioni e riassicurazioni

Capitale L. 4.000.000 — Versato un decimo

Società "La Continentale,,

Sede in Genova

Capitale L. 1.000.000 — Versato un decimo

Di seguito alla stipula dell'atto di fusione delle dette tre Società, giusta rogito 28 dicembre 1922, rogato notar Cassanello di Genova, sono convocati in assemblea generale straordinaria tutti gli azionisti delle predette Società per il giorno 24 gennaio 1923, alle ore 10, in prima convocazione, ed alle ore 16 in seconda convocazione, in Genova, via Edilio Raggio, num. 2, primo piano, col seguente

Ordine del giorno:

1. Ratifica dell'atto di fusione 28 dicembre 1922, notar Cassanello.
2. Ratifica della nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione.
3. Ratifica della nomina dei sindaci.
4. Comunicazioni varie.

I Consigli di amministrazione
delle tre Società.

6268 — A pagamento.

Avviso di convocazione

I soci della Cooperativa di consumo di Fumane V. P. sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria che avrà luogo il giorno 21 c. m., alle ore 9 ant., nella sede sociale.

L'ordine del giorno da trattare è il seguente:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Discussione ed approvazione del bilancio 1922.
4. Nomina dei sindaci e di un consigliere d'amministrazione.
5. Eventuali e varie.

Trascorsa un'ora da quella sopraindicata l'adunanza sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Fumane, 2 gennaio 1923.

La presidenza.

6271 — A pagamento.

Birrerie Meridionali

SOCIETA' ANONIMA - NAPOLI

Gli azionisti della Società anonima di Birrerie Meridionali sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno 25 gennaio 1923, alle ore 14,30 precise, nella sede della Società in via Nuova Capodimonte n. 161, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio 1921-922 e deliberazioni relative.
3. Nomina di amministratori.
4. Assegno al Collegio sindacale per l'esercizio 1922-923.
5. Elezione dei sindaci ordinari e supplenti.

Per potere prendere parte all'assemblea, gli azionisti dovranno depositare i loro titoli non più tardi del 18 gennaio 1923: in Napoli, presso la sede della Società, oppure presso la Banca commerciale italiana ed il Credito italiano; a Ginevra presso i signori Hentsch & C.ie; a Genova presso la Banca popolare cooperativa anonima di Novara, ritirando apposito biglietto di ammissione.

Qualora fosse necessaria un'assemblea di seconda convocazione questa è fin da ora indetta per lo stesso giorno 25 gennaio 1923, alle ore 15,30 precise, nella predetta sede della Società, con il medesimo ordine del giorno, e sarà valida qualunque sia il numero degli azionisti presenti e rappresentati.

I depositi di azioni fatti per la prima convocazione saranno validi per la seconda convocazione.

Napoli, 9 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6272 — A pagamento.

Società anonima Grand Hôtel Madesimo in liquidazione

Capitale versato L. 600.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione liquidatore e sindaci.
2. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 ottobre 1922.
3. Emolumento ai sindaci.
   Nomina dei sindaci.
   Discussione sulle proposte di rilievo delle attività sociali.

L'assemblea è convocata in prima convocazione pel 27 gennaio 1923, alle ore 14, presso il liquidatore comm. Morotti, via Andegari, n. 14, Milano, ed in seconda convocazione pel giorno 28 gennaio 1923, alla stessa ora e sede.

Milano, 4 gennaio 1923.

Il liquidatore
comm. Edoardo Morotti

6273 — A pagamento.

Società anonima cooperativa
VETRI, CRISTALLI e SPECCHI - Cantù

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 21 corrente mese, alle ore 14, in Cantù, nel salone del Circolo operaio canturino.

Trascorsa un'ora da quella fissata, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale dell'assemblea precedente.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
3. Relazione dei sindaci.
4. Lettura ed approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1922.
5. Nomina di quattro consiglieri, fra i quali il presidente, in sostituzione dei signori Camagni cav. Giacomo, Tonelli Luigi, Molteni Daniele ed Arrighi Serafino, scaduti per sorteggio e rieleggibili.
6. Nomina dei sindaci effettivi in sostituzione dei signori Perro cav. Camillo e Rizzi Luigi, scaduti e rieleggibili, e Meron Angelo, dimissionario.
7. Nomina dei sindaci supplenti in sostituzione dei signor Lolli Annibale ed Elli Palmiro, scaduti e rieleggibili.
8. Nomina dei probiviri scaduti e rieleggibili signori Vergan cav. Vittorio, Radice Luigi e Borghi Giuseppe.
9. Determinazione dell indennità ai sindaci effettivi.
10. Eventuali.

Il Consiglio d'amministrazione.

6270 — A pagamento.

Società anonima industrie seriche friulane

Sede in Milano

Capitale sociale L. 3.500.000 interamente versato

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti della Società anonima industrie seriche friulane sono convocati in assemblea straordinaria in Milano presso la sede sociale via Ciovasso n. 11, ore 10, del giorno 27 gennaio 1923, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di modifica all'art. 16 dello statuto sociale.
2. Nomina dell'intero Consiglio.

Per intervenire all'assemblea il deposito delle azioni dovrà essere fatto alla sede sociale o presso la Banca di Maniago al più tardi entro il 21 gennaio.

Qualora per difetto del numero legale l'assemblea dovesse andare deserta col presente avviso viene fissato il giorno 15 febbraio 1923, nello stesso luogo, per l'assemblea di seconda convocazione e con l'obbligo del deposito delle azioni entro il 9 febbraio.

Milano, 4 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6274 — A pagamento.

SOCIETA' COOPERATIVA fra muratori, carpentieri, cementisti, falegnami ed affini

SEDE IN VIGONZA

I soci della suddetta Cooperativa sono convocati in assemblea generale ordinaria il 28 gennaio a. c., alle ore 10, nella sede della Cooperativa stessa, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Modificazioni da apportarsi allo statuto sociale.

Vigonza, 5 gennaio 1923.

Il presidente
Severato Natale.

6275 — A pagamento.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti della Società Italo-Bulgara per il commercio manifatturiero, anonima con sede in Milano e col capitale sociale di L. 50.000, sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 25 gennaio alle ore 14, presso lo studio del rag. Carlo Malnati via M. Napoleone n. 36, Milano, ed in difetto di numero legale per il giorno 1° febbraio 1923 in seconda convocazione, medesima ora e località, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 50.000 a lire 1.000.000, e conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto sociale.

Milano, 5 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6284 — A pagamento.

Soc. generale degli alberghi di Montecatini Spatz-Suardi

Anonima - Sede in Milano

Capitale sociale lire 1.500.000

Convocazione in assemblea generale ordinaria e straordinaria

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 30 corr., alle ore 10,30, in una delle sale della spett. Banca Belinzaghi, via Andegari n. 14, Milano, onde deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci.
2. Presentazione ed approvazione del bilancio al 31 ottobre 1922 e riparto utili.
3. Retribuzione ai sindaci.
4. Nomina di quattro consiglieri in sostituzione di altrettanti scaduti o rieleggibili.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.

Parte straordinaria:

Proposta di aumento del capitale sociale da L. 1.500.000 a lire 2.500.000 e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea gli azionisti dovranno depositare i loro titoli non più tardi del 24 corrente presso la sede sociale oppure in uno dei seguenti Istituti:

Banca Belinzaghi, Credito italiano e Banco di Roma, Milano. Engadinerbank, Samaden (Svizzera).

Qualora l'assemblea non risultasse valida per mancanza del numero legale (i tre quarti del capitale sociale) i signori azionisti sono convocati fin d'ora e senza altro avviso per il 31 corrente nello stesso luogo ed ora e con lo stesso ordine del giorno e l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Milano, 4 gennaio 1923.

Il presidente
A. Carminati.

6285 — A pagamento.

Società Veneziana per l'industria delle conterie

SEDE IN VENEZIA

Capitale sociale L. 12.000.000 interamente versato

Assemblea generale ordinaria

AVVISO DI CONVOCAZIONE

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di giovedì 25 corr., alle ore 14,30, nella sala gentilmente concessa dalla Camera di commercio in Venezia, Ponte di Canonica, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio al 31 ottobre 1922.
4. Nomina di 5 sindaci effettivi e di 2 supplenti.
5. Retribuzione ai sindaci per l'esercizio 1921-922.

A sensi dell'art. 6 dello statuto sociale potranno intervenire all'assemblea tutti gli azionisti che risultino inscritti nel libro dei soci almeno 60 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Essi riceveranno direttamente il biglietto d'ammissione o potranno ritirarlo presso gli uffici della società in Murano.

Qualora l'assemblea andasse deserta per mancanza del numero di azionisti stabilito dallo statuto, essa si riunirà in 2ª convocazione senz'altro avviso, il giorno 1° febbraio p. v., nello stesso luogo, alla stessa ora e coll'identico ordine del giorno.

Venezia, 5 gennaio 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

6286 — A pagamento.

Unione cooperativa di S. Agata dei Goti

I soci sono convocati in assemblea per il 4 ed in mancanza di numero legale per l'11 febbraio 1923, alle ore 11, nell'Asilo infantile, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del presidente.
2. Bilancio.
3. Recesso sociale.
4. Provvedimenti per il Magazzino di consumo e trasformazione dell'azienda sociale.
5. Nomina delle cariche.

S. Agata dei Goti, 5 gennaio 1923.

Il presidente
dott. F. Vigliotti.

6288 — A pagamento.

Società anonima Brevetti caldaie a vapore

SEDE MILANO

Capitale L. 12.000 interamente versato

AVVISO DI CONVOCAZIONE.

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 28 gennaio 1923, ore 10,30, presso la Società Adriatico-Appennino in Milano, via Silvio Pellico, n. 12, per deliberare su questo

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Eventuali provvedimenti in ordine all'art. 146 del Codice di commercio.

Andando deserta la prima adunanza, resta indetta per il giorno 4 febbraio p. v., alla stessa ora e luogo, la seconda riunione.

Il deposito delle azioni necessario per intervenire all'assemblea dovrà essere eseguito non più tardi del 23 gennaio p. v. per la prima convocazione e del 30 stesso mese per la seconda, alla Cassa della Società o a quella del Credito commerciale in Milano, via Armorari, n. 4.

Milano, 4 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6289 — A pagamento.

"CAVALLI E POLI"

Soc. anon. per la lavorazione e commercio del legname

SEDE IN CREMONA

Capitale sociale L. 5.500.000 interamente versato

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 28 gennaio 1923, alle ore 14. in una sala (g. c) della locale Camera di commercio, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Approvazione del bilancio chiuso al 31 ottobre 1922 e delibere relative
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà essere fatto entro il 22 gennaio 1923 presso le locali Banche: Cre-

dito commerciale, Monte di Pietà e Banca popolare coop. di M. C. e sarà valido anche per la eventuale seconda convocazione che resta fissata per il 4 febbraio 1923, nello stesso luogo ed ora.

Cremona, 4 gennaio 1923.

Il presidente
Gino Usuelli.

6290 — A pagamento

Società Anonima Agricola Zenzalino

SEDE IN MILANO

Capitale L. 8 000.000 interamente versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria pel giorno di mercoledì 31 gennaio 1923, alle ore 15, presso la sede sociale in Milano, Corso di Porta Nuova n. 36, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione del verbale della precedente assemblea.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 30 novembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Determinazione dell'emolumento al Collegio sindacale.
5. Nomina del nuovo collegio.
6. Eventuali.

In caso che l'assemblea andasse deserta, si intende convocata in seconda convocazione pel giorno di mercoledì 7 febbraio 1923 nello stesso luogo e nella stessa ora e sarà valida qualunque sia il capitale presente

Il Consiglio di amministrazione.

6291 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA SERVIZIO AUTOMOBILISTICO Melito-Bagaladi-S. Lorenzo.

Sede in Reggio Calabria

AVVISO DI CONVOCAZIONE

Gli azionisti della Società sono convocati in tornata ordinaria pel 20 gennaio 1923, alle ore 10, nei locali dell'Associazione commercianti e industriali, gentilmente concessi, in prima convocazione, negli stessi locali e stessa ora, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni della presidenza.
2. Conto consuntivo al 30 giugno 1922.
3. Nomina cariche sociali
4. Proposta di cessione del servizio.

Reggio Calabria, 2 gennaio 1923.

Il presidente
A. Trapani Lombardo.

6292 — A pagamento.

C. I. N. C. O.

Compag. italiana di navigazione e commercio di oltremare

Società anonima

Capitale L. 10.000.000 interamente versato

Gli azionisti della Compagnia italiana di navigazione e commercio d'oltremare sono convocati in assemblea straordinaria pel giorno 24 gennaio 1923, alle ore 16, in Roma, presso la sede sociale, via della Mercede, 37, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Deliberazioni in merito all'art. 146 Codice comm. ed eventuale nomina del liquidatore o dei liquidatori.

Occorrendo una seconda convocazione per mancanza del numero legale della prima convocazione, rimane fin d'ora indetta pel giorno 27 gennaio 1923, alla stessa sede e ordine del giorno.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le loro azioni cinque giorni prima presso la sede sociale o presso la Banca biellese, sedi di Biella e di Milano.

Roma, 5 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6313 — A pagamento.

S. I. T. E. A.

Società italiana Terme e Alberghi

Anonima

Capitale L. 1.000.000

SEDE TORINO

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 26 gennaio 1923 presso la sede della Società, via Carlo Alberto, 23 ad ore 21,30, in prima convocazione, ed in seconda convocazione per il giorno 27 gennaio 1923, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

I. Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Bilancio-conto profitti e perdite al 31 ottobre 1922 e deliberazioni relative.
4. Emolumento ai sindaci per l'esercizio 1921-922.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.

II. Parte straordinaria:

6. Proposta di limitazione del capitale attuale alla misura risultante dal bilancio mediante corrispondente svalutazione delle azioni e deliberazioni relative.
7. Proposta di aumento del capitale sociale (come sopra limitato) per riportarlo alla cifra originaria, mediante emissione di un corrispondente numero di azioni e deliberazioni relative.
8. Proposta di ulteriore aumento del capitale sociale mediante emissione di un corrispondente numero di azioni e deliberazioni relative.
9. Modificazioni degli articoli 5 e 37 dello statuto sociale.

III.

10. Approvazione del verbale dell'assemblea.

Per intervenire all'assemblea, le azioni dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno cinque giorni interi prima di quello fissato per l'assemblea.

Il deposito delle azioni fatto per la prima adunanza, vale anche per la seconda, se non sia stato ritirato.

Torino, 4 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6314 — A pagamento.

OLEIFICI DEL JONIO

Società anonima

Capitale L 7.000.000 - versato

SEDE IN ROMA

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 24 gennaio 1923, alle ore 11, presso la sede sociale in Roma, via in Lucina n, 24, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione del Collegio dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 ottobre 1922.
4. Nomina di un amministratore.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
6. Determinazione emolumento ai sindaci.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà essere fatto presso la sede sociale entro il giorno 18 gennaio.

Ai portatori di titoli nominativi verrà rilasciata la relativa carta di ammissione.

Il Consiglio d'amministrazione.

6317. — A pagamento.

Avviso di convocazione

Gli azionisti della Cartiera Valle Olona - Società anonima con sede in Milano - capitale L. 2.500.030 - sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 31 gennaio 1923, alle ore 14, presso la spett. Banca Zaccaria Pisa, via G. Verdi n. 4, ed in difetto di numero legale per il giorno 3 febbraio 1923, alla medesima ora e località, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

Proposta di aumento del capitale sociale da L. 2.500.000 a L. 3.000.000 e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.

Milano, 5 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6283 — A pagamento.

SOCIETA' ITALIANA per le strade ferrate della Sicilia

Anonima

SEDE IN ROMA

Capitale versato Lit. 18.000.000 in corso di ammortamento

28ª Estrazione delle obbligazioni 4 0[0 emissione 1889

In conformità all'avviso pubblicato nel n. 296 della *Gazzetta ufficiale* del 19 dicembre 1922, il 2 gennaio 1923, ebbe luogo la 28ª estrazione delle obbligazioni 4 0[0 emissione 1889 per n. 303 obbligazioni.

I titoli sorteggiati (messi per ordine) portano i seguenti numori:

Titoli unitari n. 147

11	66	90	205	319	386
520	655	675	744	810	1007
1024	1303	1400	1601	1763	2205
2614	2708	2955	2974	3013	3071
3194	3349	3526	3558	3595	3757
4001	4073	4218	4357	4596	4779
4860	5023	5104	5371	5790	5868
5886	5907	6252	6514	6738	6745
6825	6853	7013	7074	7375	7385
7420	7683	7771	7878	8069	8144
8274	8722	8798	8816	8890	8907
8930	9186	9243	9395	9535	9627
9778	9893	9975	10028	10089	10281
10761	10872	10900	11074	11214	11307
11392	11410	11412	11489	11491	11498
11510	11606	11770	11952	12052	12301
12580	12641	12689	12890	13399	13484
13542	13545	13688	13690	13794	13864
14176	14215	14279	14441	14487	14606
14694	14905	15345	15405	15437	15619
15623	15715	15789	16498	16528	16530
16816	16882	16912	17004	17126	17145
17423	17443	17514	17590	17638	17804
18356	18526	18684	18740	18896	19043
19078	19148	19228	19575	19674	19734
19832	19886	19928			

Titoli quintupli n. 30
(Corrispondenti a n. 150 obbligazioni)

20024	20196	20339	20411	20470	20498
20564	20748	20857	21116	21209	21319
21332	21435	21665	21729	21736	21830
22356	22392	22423	22852	22896	22906
22941	23062	23117	23162	23751	23904

Il rimborso degli anzidetti titoli avrà principio il 1° aprile 1923.

Roma, 4 gennaio 1923.

La Direzione generale.

6266 — A pagamento.

Societa' anonima " Verbano „ per la trazione elettrica

PALLANZA

Sede legale in Roma — Sede amministrativa in Pallanza

Capitale L. 2.000.000 - versato L. 1.595.225

ESTRAZIONE delle obbligazioni da rimborsarsi a cominciare dal 1° gennaio 1923

SI RENDE NOTO

che con verbale del notaio dott. Bessaro Giovanni di Omegna con assistenza del rappresentante dei portatori di obbligazioni si procedette alla estrazione dei numeri delle obbligazioni unitarie, quintuple e decuple della società da rimborsarsi a cominciare dal 1° gennaio 1923.

Vennero estratti i numeri delle obbligazioni che qui sotto trascriviamo:

Titoli unitari:

Certificato	n.	0667	portante	l'obbligazione	n	3937
»	»	0130	»	»	»	2380
»	»	0268	»	»	»	2518
»	»	0633	»	»	»	3903
»	»	0392	»	»	»	3662
»	»	0044	»	»	»	2294
»	»	0243	»	»	»	2493
»	»	0712	»	»	»	3952
»	»	0425	»	»	»	3696
»	»	0207	»	»	»	2457
»	»	0674	»	»	»	3944
»	»	0150	»	»	»	3720
»	»	0532	»	»	»	3802
»	»	0221	»	»	»	2471
»	»	0038	»	»	»	2348
»	»	0716	»	»	»	3986
»	»	0487	»	»	»	3757
»	»	0233	»	»	»	2483
»	»	0051	»	»	»	2301
»	»	0662	»	»	»	3932
»	»	0260	»	»	»	2510

Titoli quintupli

Certificato n.	264	portante l'obbligazione dal n.	2666	al n.	2670
»	420	»	3446	»	3450
»	111	»	1551	»	1555
»	292	»	2806	»	2810
»	001	»	1001	»	1005
»	293	»	2811	»	2815
»	139	»	1691	»	1695
»	315	»	2921	»	2925
»	051	»	1251	»	1255
»	174	»	1866	»	1870
»	014	»	1066	»	1070
»	349	»	3091	»	3095
»	003	»	1011	»	1015

Titoli decupli

Certificato n.	031	portante l'obbligazione dal n.	0301	al n.	0310
»	069	»	0681	»	0690
»	025	»	0241	»	0250

Pallanza (Fondo Toce), 30 dicembre 1922.

Il direttore
Ing. A. Varni.

6267 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA
ad unico esperimento d'incanti
a termini abbreviati

SI FA NOTO

che nel giorno 15 gennaio 1923, alle ore 15, innanzi al presidente della Deputazione provinciale, o ad un deputato da lui

delegato, si procederà ad un unico esperimento d'incanti a ribasso, a termini abbreviati a cinque giorni ed a schede segrete, con le norme dettate dall'art. 87, comma *a*), del regolamento per la esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato, per l'appalto dei lavori di basolamento con basoli vesuviani del tratto di 250 metri della strada Calvizzano-Mugnano-Melito da Mugnano verso Melito, in conformità del progetto di L. 93.720,61 oltre le spese impreviste di L. 9279,39 e del capitolato approvato con deliberazione della Deputazione provinciale del giorno 20 novembre 1922 adottata coi poteri del Consiglio.

L'opera suddetta dovrà essere eseguita nel termine di giorni 90 compresi i festivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di ritardo non giustificato, oltre il termine sopraindicato, l'appaltatore andrà soggetto ad una multa di L. 500, per ciascun giorno di ritardo.

L'intero ammontare dell'opera sarà pagato in vista di certificati di abbuonconto rilasciati dall'Ufficio tecnico di L. 20.000 ciascuno, a seconda dello stato di avanzamento dei lavori, con la ritenuta del 10 °/₀ che sarà pagato dopo il collaudo definitivo eseguito dal Consiglio tecnico provinciale.

Le offerte di ribasso non potranno essere inferiori all'1 °/₀ e potranno essere presentate al momento della subasta o essere trasmesse in piego suggellato con ceralacca all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero facendole consegnare personalmente fino a tutto il giorno che precede quello della gara.

Le offerte che si spediscono per posta debbono avere l'indirizzo:

«Al signor presidente della Deputazione provinciale di Napoli»; e debbono portare sulla busta le parole:

«Offerta per l'asta per i lavori di basolato della strada Calvizzano-Mugnano-Melito da Mugnano verso Melito.

Le offerte, trasmesse per mezzo della posta o fatte pervenire in piego suggellato, debbono essere accompagnate da tutti i documenti di rito, di cui è fatto cenno in seguito, dall'eseguito deposito cauzionale e da una cartolina-vaglia o da un vaglia cambiario di uno degli Istituti di emissione del Regno indirizzato all'economo dell'Amministrazione provinciale, dell'ammontare di L. 3200 per gli appaltatori, di L. 500 per le cooperative in conto delle spese d'asta e di contratto.

L'appalto si intende pattuito con l'obbligo da parte del deliberatario, della esatta osservanza del capitolato generale a stampa, del capitolato speciale per i lavori sopra indicati del vigente regolamento pei servizi tecnici potendone ognuno prendere conoscenza nella segreteria dell'Amministrazione provinciale nelle ore d'ufficio.

I concorrenti per essere ammessi a licitare dovranno essere muniti:

a) di un certificato d'idoneità, ai termini dell'art. 2 del capitolato generale a stampa, rilasciato dalla competente autorità prefettizia;

b) dei certificati di penalità e di buona condotta, non anteriori alla data di tre mesi;

c) di una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dell'opera e di avere giudicato i prezzi medesimi, nel loro complesso, rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare;

d) di un certificato dal quale ri ulti che il concorrente non sia stato mai in lite con la Provincia, ne che, assuntore di altro appalto provinciale, abbia avuto a provocare provvedimenti di forniture in danno.

Nel solo caso che abbia avuto giudizi con la Provincia, l'esclusione non avrà luogo, se il concorrente potrà provare che il giudizio sia stato definito con sentenza in suo favore.

Le Cooperative ed i Consorzi che intendano partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare, in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278:

1. L'atto costitutivo colle modifiche eventuali apportatevi e l'ultimo bilancio approvato;

2 Lo specchio conforme a quello prescritto per le domande di iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la iscrizione nel registro prefettizio;

3 La prova della iscrizione nel registro medesimo e di essersi uniformato dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento;

4. L'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti, e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione, ed un certificato d'idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori di cui alla lettera *a*) sopra indicata;

5. La dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nell'appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento.

6. La copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori.

7. I documenti di cui alla lettera *b*) del precedente comma, riferentisi alla persona nominata quale direttore.

8. La ricevuta dell'eseguito deposito presso il cassiere della Amministrazione provinciale della somma di L. 500 a rimborso spese di aste e diritti relativi.

E' in facoltà del presidente della subasta di esonerare dall'obbligo della presentazione dei certificati prescritti alle lettere *a*) e *b*) gli appaltatori che abbiano contratti in corso con questa amministrazione.

Per essere ammessi alla gara, i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti la ricevuta dell'eseguito deposito presso la locale sezione della R. tesoreria, della cauzione provvisoria fissata in L. 5300.

La cauzione definitiva sarà di L. 10600, che dovrà essere depositata sotto pena di decadenza, entro cinque giorni dalla data del verbale di aggiudicazione, e verrà depositata alla Cassa dei depositi e prestiti.

In caso di inadempienza, l'aggiudicatario perderà la cauzione la quale cederà di pieno diritto a beneficio dell'Amministrazione e parimenti la perderà qualora nel termine stabilito non si presenterà a stipulare il contratto.

Le spese degli atti d'incanto, di contratto, ed ogni altra della specie, nonchè le tasse, andranno a carico del deliberatario, e per l'oggetto i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti, in contanti, la somma di L. 3200 in acconto, salvo gli aggiusti al definitivo.

Delle somme depositate saranno trattenute dall'Amministrazione provinciale soltanto quelle del deliberatario, restituendosi le altre, seduta stante, con la dichiarazione di svincolo.

Si avverte che l'aggiudicazione avverrà anche con l'intervento di un solo concorrente.

E' riservata alla Deputazione provinciale l'approvazione degli atti d'incanti nel merito, ed alla R. prefettura nel rito.

Napoli, 30 dicembre 1922.

Per il segretario generale
L. Fazzo.

6295 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Napoli

AVVISO D'ASTA

ad unico esperimento d'incanti a termini abbreviati

SI FA NOTO

che nel giorno 15 gennaio 1923, alle ore 14,30, innanzi al presidente della Deputazione provinciale, o ad un deputato da lui delegato, si procederà ad unico esperimento d'incanti a ribasso, a termini abbreviati a cinque giorni ed a schede segrete, con le norme dettate dall'art. 87, comma A, del regolamento per la esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato, per l'appalto dei lavori di lastricamento con basoli vesuviani del tratto di 250 m. della strada Calvizzano-Mugnano-Melito da Melito verso Mugnano, in conformità del progetto di L. 95.943,60 oltre le im-

previste in L. 9051,40 e del capitolato approvato con deliberazione della Deputazione provinciale del giorno 20 novembre 1922, adottata con i poteri del Consiglio.

L'opera suddetta dovrà essere eseguita nel termine di giorni 90 compresi i festivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di ritardo non giustificato, oltre il termine sopraindicato, l'appaltatore andrà soggetto ad una multa di L. 500 oltre a L. 20 per ciascun giorno di ritardo.

L'intero ammontare dell'opera sarà pagato in vista di certificati di abbuonconto rilasciati dall'Ufficio tecnico di L. 20.000, ciascuno a seconda dello stato di avanzamento dei lavori, con la ritenuta del 10 % che sarà pagato dopo il collaudo definitivo eseguito dal Consiglio tecnico provinciale.

Le offerte di ribasso non potranno essere inferiori all'uno per cento, e potranno essere presentate al momento della subasta o essere trasmesse in piego suggellato con ceralacca all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero facendole consegnare personalmente fino a tutto il giorno che precede quello della gara.

Le offerte che si spediscono per posta, debbono avere l'indirizzo: al signor Presidente della Deputazione provinciale di Napoli, e debbono portare sulla busta le parole: Offerte per l'asta dei lavori di basolamento della strada Calvizzano-Mugnano-Melito da Melito verso Mugnano.

Le offerte, trasmesse per mezzo della posta o fatte pervenire in piego suggellato, debbono essere accompagnate da tutti i documenti di rito di cui è fatto cenno in seguito, dell'eseguito deposito cauzionale e da una cartolina vaglia o da un vaglia cambiario, di uno degli Istituti d'emissione del Regno indirizzato all'economo dell'Amministrazione provinciale, dell'ammontare di L. 3000 per gli appaltatori e di L. 300 per le cooperative, in conto delle spese d'asta e di contratto.

L'appalto s'intende pattuito con l'obbligo da parte del deliberatario, dell'esatta osservanza del capitolato generale a stampa, del capitolato speciale per i lavori sopra indicati e del vigente regolamento pei servizi tecnici potendone ognuno prendere conoscenza nella segreteria dell'Amministrazione provinciale nelle ore d'ufficio.

I concorrenti, per essere ammessi a licitare, dovranno essere muniti:

a) Di un certificato d'idoneità, ai termini dell'art. 2 del capitolato generale a stampa, rilasciato dalla competente autorità prefettizia.

b) Dei certificati di penalità e di buona condotta, non anteriori alla data di tre mesi;

c) Di una dichiarazione con cui il concorrente attesti di essersi recato sul posto, ove debbono eseguirsi i lavori, di avere presa conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dell'opera e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

d) Di un certificato dal quale risulti che il concorrente non sia stato mai in lite con la Provincia, nè che, assuntore di altro appalto provinciale, abbia avuto a provocare provvedimenti di forniture in danno.

Nel solo caso che l'appaltatore abbia avuto giudizi con la Provincia, l'esclusione non avrà luogo se il concorrente potrà provare che il giudizio sia stato definito con sentenza in suo favore.

Le Cooperative ed i Consorzi che intendano partecipare alla gara e beneficiare delle facilitazioni concesse dalla legge 19 aprile 1906, n. 126, dovranno presentare, in relazione agli articoli 43 e 54 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278:

1. L'atto costitutivo con le modifiche eventuali apportatevi e l'ultimo bilancio approvato.

2. Lo specchio conforme a quello prescritto per le domande di iscrizione, con l'aggiunta delle variazioni avvenute dopo la iscrizione nel registro prefettizio.

3. La prova della iscrizione nel registro medesimo e di essersi uniformato dal giorno della loro iscrizione a tutte le norme e prescrizioni del regolamento.

4. L'indicazione dei lavori che le Cooperative avessero eseguiti, e di quelli che fossero ancora in corso di esecuzione, ed un certificato d'idoneità analogo a quello richiesto pei privati appaltatori di cui alla lettera a) sopra indicata.

5. La dimostrazione di disporre dei mezzi economici e tecnici occorrenti per assumere e condurre a termine i lavori previsti nell'appalto di cui trattasi e dei soci non altrimenti impegnati, in numero sufficiente per la mano d'opera, tenuto conto delle facoltà consentite dall'art. 47 del regolamento.

6. La copia autentica della deliberazione di nomina del direttore dei lavori.

7. I documenti di cui alla lettera b) del precedente comma, riferentisi alla persona nominata quale direttore.

8. La ricevuta dell'eseguito deposito presso il cassiere dell'Amministrazione provinciale della somma di L. 500 a rimborso spese di aste e diritti relativi.

È in facoltà del presidente della subasta di esonerare dall'obbligo della presentazione dei certificati prescritti alle lettere a) e b) gli appaltatori che abbiano contratti in corso con questa Amministrazione.

Per essere ammessi alla gara i concorrenti, che non siano cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti la ricevuta dell'eseguito deposito, presso la locale sezione della Regia tesoreria, della cauzione provvisoria fissata in L. 5250.

La cauzione definitiva sarà di L. 10,500, che dovrà essere depositata sotto pena di decadenza entro 5 giorni dalla data del verbale di definitiva aggiudicazione, e verrà depositata alla Cassa depositi e prestiti.

In caso d'inadempienza, l'aggiudicatario perderà la cauzione la quale cederà di pieno diritto a beneficio dell'Amministrazione, e parimenti la perderà qualora nel termine stabilito non si presenterà a stipulare il contratto.

Le spese degli atti d'incanto, di contratto ed ogni altra della specie, nonchè le tasse andranno a carico del deliberatario; e per l'oggetto, i concorrenti, che non siano Cooperative, dovranno depositare sul banco degli incanti, in contanti, la somma di L. 3000 in acconto, salvo gli aggiusti al definitivo.

Delle somme depositate saranno trattenute dall'Amministrazione provinciale soltanto quelle del deliberatario, restituendosi le altre, seduta stante, con la dichiarazione di svincolo.

Si avverte che l'aggiudicazione avverrà anche con l'intervento di un sol concorrente.

È riservata alla Deputazione provinciale l'approvazione degli atti d'incanti nel merito ed alla R. Prefettura nel rito.

Napoli, 30 dicembre 1922.

p. Il segretario generale
L. Fazzo

6294 — A pagamento.

COMUNE DI PAGANI

Sezione III - Lavori pubblici

AVVISO D'ASTA

per l'abbattimento del muro di cinta del giardino della Purità

SI RENDE NOTO

che in esecuzione della deliberazione consiliare 28 ottobre 1922, approvata il giorno 25 gennaio 1923, alle ore 11 con la continuazione, sul palazzo municipale, innanzi al sindaco o chi per esso, avrà luogo l'asta per l'appalto dei lavori di abbattimento del muro di cinta del giardino della Purità in Pagani, lavori da eseguirsi in base al capitolato d'oneri approvato dal Consiglio comunale con la stessa deliberazione innanzi cennata.

La gara si terrà per schede segrete a termini dell'art 87, lettera A, del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e col ribasso di un tanto per cento sul prezzo complessivo dei lavori che si danno in appalto preventivato per L. 18.475,72.

L'Amministrazione si riserva di apportare variante sulla quantità dei lavori e relativo importo L'aggiudicazione sarà definitiva all'incanto.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di idoneità ad eseguire opere pubbliche di data non anteriore a sei mesi dal presente avviso, rilasciato da un ingegnere laureato e con esercizio professionale non inferiore a cinque anni, e la quietanza della tesoreria comunale del deposito di L. 1800 a garanzia dell'asta.

Le spese di contratto sono tutte a carico dell'aggiudicatario, il quale all'uopo dovrà versare nella cassa comunale la somma di L. 200.

I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 60 giorni lavorativi dalla data del verbale di consegna.

L'aggiudicatario sarà tenuto a tutti gli obblighi determinati dalle leggi speciali sull'assicurazione e sulla vecchiaia.

In corso d'opera saranno fatti all'Impresa pagamenti in acconto per rate di L. 5000 ciascuna, a misura di corrispondenti avanzamenti di lavoro regolarmente eseguito, sotto la deduzione del ribasso d'asta, di una ritenuta del 10 % in aumento alla cauzione, la quota 0,50 % per infortunio, nonchè la ritenuta per diritti di direzione.

L'ultima rata sarà corrisposta a seguito di collaudo finale.

Per quanto non è previsto nel capitolato d'oneri si fa espresso richiamo alle norme contenute nella legge e regolamento sui lavori pubblici ed altre disposizioni in materia.

Il capitolato d'oneri, gli allegati ed atti relativi sono a disposizione dei concorrenti nelle ore in cui l'ufficio di segreteria è aperto al pubblico.

Pagani, 29 dicembre 1922.

Visto: Il sindaco.

Il segretario capo
Serro dott. Luca.

6244 — A pagamento.

PROVINCIA DI TREVISO

Comune di Cavaso del Tomba

AVVISO D'ASTA
per vendita d'immobili

In esecuzione della deliberazione consigliare 17 novembre p. p. debitamente approvata,

SI RENDE NOTO

che alle ore 10 ant. del giorno 25 gennaio p. v., in questo Municipio, davanti il sottoscritto sindaco, o chi per esso, avrà luogo l'asta pubblica per la vendita dei beni immobili sotto indicati di pertinenza del legato Sanguinazzi.

L'asta avrà luogo col metodo delle schede segrete e sotto l'osservanza del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

La scheda d'offerta in bollo legale e chiusa in busta sigillata sarà presentata non più tardi delle 11 ant. del detto giorno all'ufficio municipale o nelle mani del segretario e colla prova dei depositi effettuati presso il tesoriere comunale per l'importo segnato per ciascun lotto.

Il deliberamento seguirà a favore di quello fra i concorrenti, che avrà offerto un maggiore aumento di un tanto per cento, superando però od almeno raggiungendo il prezzo minimo prestabilito dall'Amministrazione in scheda segreta suggellata e deposta alla presenza degli astanti nel banco della presidenza.

L'asta sarà dichiarata deserta se non si presenteranno offerte da almeno due concorrenti.

Gli immobili vengono ceduti agli acquirenti nello stato e grado in cui si trovano e col diritto al deliberatario di conseguire i danni di guerra che spetterebbero all'Amministrazione comunale.

I deliberatari dovranno entro 30 giorni dall'aggiudicazione versare il prezzo di compra-vendita e prestarsi alla stipulazione del contratto.

Essi si intenderanno immessi nel possesso di diritto e di fatto degli immobili requisiti, nel giorno in cui la vendita sarà approvata dall'autorità superiore.

Dovranno essi rispettare le affittanze in corso sino al termine ma avranno diritto di percepire i fitti in ragione dei mesi che decorreranno dalla immissione in possesso sino al 10 novembre anno corrente e quindi in seguito.

L'Amministrazione non assume nessuna responsabilità pel rilascio degli immobili da parte degli attuali affittuari nelle epoche stabilite dai contratti e nemmeno per le eventuali proroghe che fossero consentite dalle vigenti disposizioni o da quelle che venissero emanate, intendendosi che gli acquirenti subentrino in tutto e per tutto nei diritti ed obblighi dell'Amministrazione alienante.

Tutte le spese di perizia, d'asta, del contratto definitivo, nonchè quelle per la consegna, se voluta, staranno a carico degli acquirenti.

Il tempo utile (fatali) per la presentazione delle offerte di miglioramento non inferiore al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione scadrà alle ore 10 precise antimeridiane del giorno 9 febbraio p. v.

Descrizione dei lotti

1° lotto in comune di Pederobba, sez. A:

F. VII, n. 555, fabbricato urbano di piani 3 e vani 12, n. 110 civico con il reddito di L. 112,50.

F. VII n. 556, fabbricato rurale, ett. 0,03,04.

F. VII, n. 558 a prato arborato, ett. 0,87,23, L. 78,50.

Dato d'asta L. 60.000 — Deposito per spese L. 6000, a garanzia dell'offerta L. 6000.

2° lotto in comune di Pederobba sez. A:

F. XI n. 556 - a Fabb. rurale, ett. 0,07,97.

F. XI n. 557 Prato arbor., ett. 0,03,33, L. 3.

F. XI n. 558-b Prato arbor., ett. 0,93,81, L. 84,43.

Totale ettari 1,05,11, L. 87,43.

Dato d'asta L. 35.000 — Deposito per spese L. 3500, a garanzia dell'offerta L. 3500.

3° lotto in comune di Pederobba sez. A:

F. I n. 19 Bosco ceduo, ett. 0,91,50, L. 6,41.

F. I n. 106 Bosco ceduo, ett. 0,20,80, L. 1,46.

F. I n. 631 Sem. arborato, ett. 1.92,75, L. 161,91.

F. I n. 102 Sem. arborato, ett. 1,16,36, L. 66,33.

Totale ettari 4,21,41, L. 235,11.

Dato d'asta L. 60.000 — Deposito spese d'asta L. 6000, a garanzia dell'offerta L. 600.

4° lotto in comune di Pederobba, sez. A:

F. II n. 167, bosco ceduo, ett. 0.07,75, L. 0,54.

F. VII n. 64, incolto produttivo, ett. 0,21,74, L. 0,22

F. VII n. 70, incolto produttivo, ett. 0,18,25, L. 0,18.

F. XII n. 34, prato arborato, ett. 0,16,23, L. 9,09.

F. XII n. 35, seminativo arborato, ett. 1,74,75, L. 99,61.

F. XII n. 36, seminativo arborato, ett. 0,55,04, L. 46,23.

Totale ett. 2,93,76, L. 155,87.

Dato d'asta L. 45.000 — Deposito per spese L. 4500, a garanzia dell'offerta L. 4500.

5° lotto in comune di Cavaso del Tomba, sez. C, F. II n. 134, bosco ceduo, ett. 0,43,03, rend. L. 3,88.

Dato d'asta L. 2000 — Deposito L. 250, per spese d'asta L. 250, a garanzia dell'offerta L. 500.

Cavaso del Tomba, 28 dicembre 1922.

Il sindaco.

6215 — A pagamento.

COMUNE DI GUSPINI

AVVISO D'ASTA

Il 25 gennaio 1923, alle ore 11, avrà luogo primo esperimento asta appalto lavori completamento casamento scolastico sistema candele, base L. 112.545,54, soggetta a ribasso ventesimo.

Documenti rito e deposito provvisorio L. 5000.

Offerte diminuzione non inferiori uno per cento; necessari due concorrenti e due offerte in ribasso.

I lavori devono darsi compiuti entro settanta giorni dalla consegna.

I pagamenti seguiranno per le prime 50.000 lire sui fondi di un

mutuo già concesso; per il resto, globalmente, quando sarà concesso il mutuo suppletivo già richiesto.

Le altre condizioni e documenti visibili segreteria comunale ore ufficio.

Guspini, 2 gennaio 1923.

Il sindaco
R Lixg.

6249 — A pagamento

Provincia di Massa e Carrara

Comune di San Romano

AVVISO D'INCANTO DEFINITIVO
per seguito miglioramento del ventesimo per la vendita del soprassuolo utilizzabile nel bosco detto «Cerreta di Caprignana».

Giusta l'avviso d'asta in data 10 novembre 1922, nel giorno 12 dicembre 1922, si procedeva allo incanto per la vendita delle piante boschive del ceduo di cerro l. d. «Cerreta di Caprignana» e rimaneva aggiudicatario il signor Angeli Samuele fu Iacopo, per l'offerto prezzo di L 22.000, che durante il periodo dei fatali venne portato a L. 23.100

SI RENDE NOTO

perciò che alle ore 11 del giorno 24 gennaio 1923, nella solita sala municipale, avanti il sindaco e con la assistenza del segretario comunale, si procederà all'incanto definitivo a candela vergine, per la vendita del suddetto bosco, secondo le norme contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074.

L'incanto sarà aperto sull'aumentato prezzo di L. 23.100, ed il deliberamento seguirà a favore di quello fra i concorrenti che offrirà sul prezzo stesso un ulteriore aumento.

Qualora nessuno si presentasse a questo incanto, rimarrà deliberatario definitivo il signor Baccini Aldo di Carlo, che ebbe a presentare l'offerta di miglioramento del ventesimo.

Rimangono ferme tutte le condizioni comprese nell'avviso d'asta sopra citato.

San Romano, 2 gennaio 1923.

Il sindaco
A. Satti.

Il segretario interino
G. Pietrazzini.

6277 — A pagamento.

PROVINCIA DI BELLUNO

COMUNE DI SAN PIETRO CADORE

AVVISO D'ASTA
per vendita di merce resinosa in tronchi mercantili

In esecuzione a deliberazione consigliare n. 351 del 27 dicembre 1922, dichiarata immediatamente esecutoria, si rende noto che davanti al sottoscritto, o chi per esso, in questo Municipio, si terrà nel giorno di martedì 16 corrente mese, dalle ore 10 alle 11, una pubblica asta a schede segrete, ad unico incanto con aggiudicazione definitiva anche con un solo offerente, per la vendita della merce proveniente dai boschi siti in Valle Visdende, di proprietà delle tre frazioni di questo Comune.

L'asta seguirà in conformità al disposto dell'art. 87, lett. a) del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

La vendita viene fatta per un quantitativo di merce da metri cubi 14.300 a 17.000 ripartiti in tre lotti come segue:

Lotto 1
Frazione di San Pietro, mc. da 5000 a 6000.

Lotto 2.
Frazione di Costalta, mc. da 6500 a 8000.

Lotto 3.
Frazione di Valle, mc. da 2800 a 3000.

con tolleranza da parte dell'acquirente di metri cubi mille in più od in meno sul totale dei lotti suindicati.

Le offerte sono ammesse tanto per ciascun lotto come per tutti i tre lotti insieme.

Il prezzo a base d'asta è fissato in L. 100 il metro cubo di taglie approntate dalle frazioni proprietarie e accatastate nelle località dove attualmente si trovano.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di stabilire in apposita scheda d'ufficio il massimo ed il minimo cui si possa arrivare nell'aggiudicazione.

La consegna della merce avrà luogo non appena approvati i relativi contratti e dovrà essere ultimata non più tardi del 31 maggio 1923.

L'acquirente dovrà attenersi ed osservare tutte le condizioni portate dalla deliberazione consigliare 5 aprile 1922, n. 79 modificata con altra consigliare n. 342 del 9 dicembre 1922 e del quaderno d'oneri forestale in data 20 gennaio 1922 atti questi ostensibili a chiunque in questa segreteria nelle ore d'ufficio.

Le offerte estese in carta bollata da L. 2,40 dovranno contenere il prezzo scritto in lettere e cifre, la dichiarazione dell'offerente di essere a piena conoscenza delle condizioni dell'appalto, la bolletta esattoriale comprovante il versamento in danaro di L. 42.000 a garanzia dell'offerta e per le spese d'asta e contrattuali e precisamente L. 15.030 pel 1° lotto, L. 19.000 pel 2° lotto e L. 8000 pel 3° lotto.

In via eccezionale tale deposito potrà anche essere fatto nelle mani di chi presiederà all'asta.

Le offerte saranno presentate o personalmente od a mezzo di procuratore munito di regolare mandato, oppure a mezzo della posta; in questo ultimo caso l'offerta dovrà giungere almeno un'ora prima di quella stabilita per l'apertura della gara.

L'acquirente, alla firma del contratto, dovrà comprovare d'avere versato nella cassa comunale cauzione in denaro ragguagliata al 10 % dell'importo approssimativo della merce di ciascun lotto ed al prezzo di aggiudicazione.

Dovrà inoltre presentare idoneo fideiussore, persona bene accetta dall'Amministrazione comunale.

L'acquirente verserà pure alla firma del contratto ed in anticipazione dell'importo della merce la somma di L. 168.000, così ripartita:

L. 60 mila pel 1° lotto — L. 76 mila pel 2° lotto — L. 32 mila pel 3° lotto.

Su tale anticipazione il Comune corrisponderà l'interesse del 5 % in ragione d'anno.

Prima di iniziare la consegna della merce l'acquirente verserà l'importo approssimativo della stessa, salvo conguaglio a consegna ultimata, tenendo conto dell'anticipazione di cui sopra.

L'aggiudicatario resterà impegnato pel fatto stesso dell'aggiudicazione mentre l'amministrazione comunale lo sarà solo quando il relativo verbale avrà ottenuto il visto dell'autorità superiore.

S. Pietro Cadore, 3 gennaio 1923.

Il sindaco
G. Cesco.

6309 — A pagamento.

Avviso d'asta

per vendita volontaria fondo rustico

A richiesta dell'Amministrazione dell'Ospedale civile Umberto I in Ancona rappresentata dal presidente sig. avv. prof. Ernesto Spadolini.

Sulle autorizzazioni e facoltà contenute nella delibera 27 ottobre 1922 approvata dalla Commissione provinciale di beneficenza ed assistenza pubblica nella seduta del giorno 3 novembre 1922.

Il sottoscritto notaro Roberto Massoli Novelli residente in Ancona ed iscritto presso il Collegio notarile di questo Distretto

RENDE NOTO

che il giorno di lunedì 29 gennaio 1923, alle ore 10 nel di lui studio in Ancona, posto al secondo piano del fabbricato, in piazza Roma, distinto col civico n. 19, si procederà, mediante asta pubblica col metodo dell'estinzione della candela vergine, alla vendita del seguente fondo rustico situato in Varano di Ancona, qui appresso descritto, appartenente al detto Ospedale civile Umberto I in Ancona, proveniente dall'Eredità del compianto benefattore Vincenzo Cardinali.

Descrizione dello stabile

Terreno con fabbricato rurale di qualità seminativo, seminativo arborato, vignato con canneto, pascolivo, a coltura del mezzadro Menghi, posto in comune di Ancona, frazione Varano, distinto nella sezione M foglio sesto VI coi nn. 110, 111, 112, 128, 129-b, 135, 152, 159, foglio settimo VII, coi nn. 163, 168 della superficie complessiva di ett. 8,39,97 e colla rendita pure complessiva di L. 247,50, confinante beni del conte Mei Gentilucci, parrocchia di Varano, Nisi, Moroder Odoardo, salvi, ecc.

Condizione della vendita

a) l'incanto si aprirà sul prezzo di L. 50.000.

Non si farà luogo all'aggiudicazione senza il concorso di almeno due offerenti, salvo l'aumento del ventesimo sul prezzo di delibera provvisoria;

b) il descritto fondo rustico sarà venduto con tutte le servitù attive e passive, pesi e diritti che gli sono inerenti e come trovasi attualmente posseduto dall'Ospedale civile Umberto I, cioè a corpo;

c) nessuno sarà ammesso all'incanto se prima non avrà depositato, nei modi di legge, il decimo del prezzo sopra indicato, cioè L. 5000, presso il sottoscritto notaro, oltre la somma di L. 6000 per funzioni e spese presunte e così in tutto L. 11.000, salvo obbligo espresso di aumentare il deposito stesso subito dopo l'incanto, qualora le risultanze di questo lo rendessero necessario.

d) seguito il primo esperimento d'asta è ammesso l'aumento del vigesimo della somma per cui fu fatta l'aggiudicazione.

Le offerte di tale aumento dovranno presentarsi nell'ufficio del sottoscritto notaio non più tardi del giorno di martedì 13 febbraio 1923, ore 12 meridiane, e dovranno essere accompagnate dal deposito del decimo sul prezzo dell'ultima aggiudicazione e delle spese corrispondenti, come sopra indicate.

e) nell'esperimento d'incanto le offerte di aumento non potranno essere minori di L. 100.

f) l'aggiudicazione sarà fatta a favore del maggiore offerente, che dovrà rispettare la locazione in corso;

g) il deliberatario andrà al possesso del fondo acquistato appena soddisfatto il prezzo di aggiudicazione e da quel giorno farà proprie le rendite e saranno a suo carico i pesi e le imposte di ogni genere gravanti il fondo stesso;

h) dovrà pagare il prezzo nel termine di cinque giorni dalla delibera definitiva, che, a cura dell'amministrazione dell'ospedale civile Umberto I. e del sottoscritto notaio, sarà destinato, in conformità della succitata delibera del Consiglio di amministrazione dell'ospedale, al pagamento dei legati e della tassa di successione e l'eventuale residuo netto sarà convertito in titoli di rendita dello Stato.

i) tutte le spese relative dell'asta, per certificati, bando, pubblicazioni, affissioni, notifiche e diritti relativi, verbali, funzioni varie e quant'altre occasionate dalla vendita stessa, comprensivamente alla registrazione, voltura, trascrizione, dovranno sostenersi e, se anticipate, rifondersi dal definitivo aggiudicatario;

l) tutti i documenti relativi all'asta sono ostensibili, a richiesta, nello studio del sottoscritto notaio.

Ancona, 26 dicembre 1922.

Roberto Massoli-Novelli
notaro.

6257 — A pagamento.

COMUNE DI BITONTO

FOGNATURA A VIA S. LUCA

Avviso

per ribasso di ventesimo

A seguito dell'incanto tenutosi in questo ufficio comunale in data odierna in conformità dell'avviso d'asta del 27 dicembre u. s., pubblicato nei modi di legge, l'appalto per la ricostruzione della fognatura in via S. Luca è stato aggiudicato provvisoriamente per il prezzo di L. 32.870 sul prezzo d'asta di L. 47.637,70.

Il termine utile per presentare offerte in ribasso del ventesimo sulla somma di provvisorio deliberamento scade alle ore 10 del giorno 15 corrente mese.

Presentandosi in tempo utile una offerta ammissibile si procederà ad un nuovo incanto definitivo che avrà luogo nel giorno che sarà indicato con apposito avviso; non presentandosi alcuna offerta in detto termine, l'appalto resterà definitivamente aggiudicato al deliberatario provvisorio per la somma innanzi indicata.

Bitonto, 5 gennaio 1922.

Il segretario capo
M. Rapio

6296 — A pagamento

AVVISO

Il 25 gennaio 1923, ad ore 10, nella Curia Arcivescovile di Rossano si terranno i primi incanti per la vendita del fondo Miliuzzo, sito in agro di Paludi, di proprietà di pertinenza della fondazione di Patrimoni sacri, amministrata dall'arcivescovo di Rossano.

La vendita avrà luogo in due lotti, il primo a monte, sulla base di L. 32.643 ed il secondo a valle sulla base di L. 26.548, il tutto secondo la perizia Ubriaco dell'11 maggio 1922.

La detta perizia, le condizioni di vendita e gli altri documenti si trovano presso la Curia Arcivescovile di Rossano, ostensibili a chiunque voglia concorrere.

Per estratto conforme dal bando di vendita.

Rossano, dicembre 1922.

L'arcivescovo di Rossano
Giovanni Scotti.

6251 — A pagamento.

Congregazione di carità di Mogliano Marche

AVVISO

Il giorno 15 gennaio p. v., alle ore 10, presso questo ufficio sito in via Regina Margherita al civ. n. 103, alla presenza del sottoscritto, si procederà ad un esperimento d'asta, col sistema della candela vergine, per la vendita di un fondo rustico come appresso descritto:

Terreno con casa colonica posto nel territorio di Fermo in contrada « Frazione isolata di Gabbiano » coltivato da Tarullo Francesco, distinto in mappa dai numeri 3743, 3744, 3745, 3746 3747, 3748, 3779, 4231 della superficie di ettari 4,67,30 dell'estimo di L. 1219,59.

L'asta verrà aperta sul prezzo di L. 44.300.

Condizioni di vendita

Il fondo verrà venduto a corpo e non a misura, franco e libero con tutte le servitù attive e passive, ma senza alcuna garanzia per qualsiasi difetto di superficie od erronea indicazione catastale.

Nessuno sarà ammesso all'incanto ove, preventivamente, non abbia eseguito il deposito di L. 9000 per le presunte spese ed a garanzia della serietà dell'offerta.

Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a L. 50 e la prima non superiore a L. 100.

L'aggiudicazione si farà al migliore offerente purchè il numero degli offerenti non sia inferiore a due, salvo poi esperimento di vigesimo, i cui fatali, senz'altro avviso, andranno a scadere a mezzodì del giorno 1° febbraio 1923.

Non più tardi di giorni 15 dalla data di definitiva aggiudicazione l'aggiudicatario, sotto pena di perdita del deposito, senza bisogno di ingiunzione o diffida legale, dovrà sborsare l'integrale prezzo di aggiudicazione e solo allora entrerà in possesso del fondo acquistato.

Nella vendita non devono essere comprese le scorte vive e morte

Tutte le spese d'asta e relative, comprese quelle degli atti preparatori, nessuna esclusa, saranno a carico del deliberatario definitivo.

Per tutto quanto qui non viene espresso o riportato, valgono le norme di legge in vigore.

Mogliano, 21 dicembre 1922

Il presidente
Vincenzo Zitelli.

Il segretario
Attilio Latini.

6310 — A pagamento.

Chiesa parrocchiale di S. Maria De Donatis
IN MORCONE (BENEVENTO)

Avviso di primo incanto

SI RENDE NOTO

che con decreto 27-1-1922 di S. E. il procuratore generale del Re presso la Corte d'appello di Napoli, fu autorizzata la vendita per pubblici incanti del fondo rustico prebendale esteso circa ettari 3 e 1 are 87, alla contrada Bagnara o Spinosa, in agro di Morcone, descritto e stimato nella perizia giurata del sig. Celestino Delli Veneri del 25-9-1921.

Il primo esperimento d'asta, col metodo della candela vergine, avrà luogo innanzi al parroco sottoscritto, nella sede del Beneficio, alle ore 10 del giorno 22 corrente mese, sulla base del prezzo di L. 40.000.

L'asta si intenderà deserta se non si avranno almeno due concorrenti, ed ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore alle L. 70.

Per essere ammessi all'asta, gli aspiranti dovranno effettuare nelle mani di chi la presiede il deposito provvisorio di L. 5000, le quali serviranno sia a garanzia della serietà delle offerte, sia per le spese d'asta, contratto, bollo, registro, ecc., le quali, nessuna esclusa, cederanno a carico totale ed esclusivo dell'aggiudicatario.

Il fondo in parola s'intenderà venduto a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui trovasi attualmente con ogni accessione e dipendenza, e senza garanzia e responsabilità dell'Ente per evulsioni ed alluvioni e servitù, anche se non apparenti, salva però ogni facoltà nell'aggiudicatario di far valere tutte le ragioni competenti all'Ente medesimo per qualsiasi usurpazione od abusiva servitù, dovendo intendersi trasferito nel modo stesso che si possiede dal Beneficio e con tutti i pesi.

Il termine utile (fatali) per la presentazione delle offerte di aumento in misura non inferiore al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione scadrà alle ore 10 del giorno 12 febbraio prossimo.

Sia gli atti di subasta che l'istrumento definitivo dovranno riportare l'approvazione del R. Economato generale dei benefici vacanti di Napoli.

Gli atti, titoli e documenti relativi alla vendita di cui trattasi sono visibili presso questa chiesa parrocchiale di Santa Maria De Donatis.

Morcone, 2 gennaio 1923.

Il titolare della parrocchia
parr. A. Maiorano.

6303 — A pagamento.

AMMINISTRAZIONE degli Ospizi civili di Piacenza

AVVISO DI PRIMO INCANTO
a termini abbreviati
per appalto di pane e pasta - carni di manzo e vitello

Nel giorno di lunedì 15 gennaio corr., alle ore 11, negli uffici centrali degli Ospizi civili di Piacenza, davanti al signor presidente del Consiglio amministrativo, od a chi ne farà le veci, si terranno pubblici incanti, col sistema delle schede segrete, allo scopo di aggiudicare in distinti lotti le somministrazioni dei generi sottoindicati, occorrenti durante il prossimo anno 1923:

Lotto 1.
Pane, kg. 60.000 — Deposito totale L. 7500.

Lotto 2.
Pasta kg. 14.000 — Deposito totale L. 3300.

Lotto 3.
Carni di manzo 1ª qualità kg. 25.000 — Deposito totale L. 11.000

Lotto 4.
Carni di vitello kg. 8000 — Deposito totale L. 4500

Nel giorno di mercoledì 24 gennaio corr., alle ore 11, scadranno i termini per presentare offerte di miglioria del ventesimo.

Capitolati visibili presso la segreteria dell'Amministrazione

Piacenza, 3 gennaio 1923.

Il presidente
Dott. Giuseppe Pagani.

Il segretario capo
Avv. Baffi.

6281 — A pagamento.

OSPIZI CIVILI DI PARMA

PRIMO INCANTO
per vendita di fondo rurale

Nel giorno di mercoledì 24 gennaio corr., alle ore 10, in una sala dell'edificio in Parma, via agli Ospizi civili n. 7, ove ha sede l'Amministrazione generale degli Ospizi sovrintestati, il signor presidente, o chi per esso, terrà un primo incanto pubblico, alla candela vergine, per alienare lo stabile denominato «Rii» o «Carmelitani» sito nella Villa di Antognano in comune di Vigatto, di natura prativa stabile irrigua, prativa artificiale, coltiva affilagnata, in poca parte coltiva nuda e golenale, e casamentiva; dell'estensione complessiva di ettari 14.80.18, pari a biolche parmensi 48 e 4|1000, e sulla messa a prezzo di L.180.000.

Chi concorre all'acquisto di detto fondo dovrà versare, a titolo di deposito provvisorio, a chi presiederà, l'asta la somma di L. 18.000 per fondo spese d'asta e di contratto, salvo liquidazione appena pubblicato il rogito di vendita.

Le offerte in aumento dovranno essere non inferiori a L. 1000 ciascuna e l'aggiudicazione seguirà quando vi siano offerte di almeno due concorrenti e sarà provvisoria.

Fino alle ore 16 del giorno 8 febbraio 1923 potranno presentarsi nuove offerte in aumento purchè non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisorio deliberamento.

L'acquirente, dovrà entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva addivenire alla pubblicazione del rogito di acquisto e pagarne l'intero prezzo, quando l'Amministrazione non disponga altrimenti.

Il capitolato delle condizioni di vendita è visibile in Parma presso la segreteria dell'Amministrazione venditrice e presso il notaio signor dott. Ugo Coatz-Mensi, via al Duomo n. 15, nei giorni e nelle ore di ufficio.

Parma, 4 gennaio 1923.

Per il direttore generale
dott. G. Amoretti.

6312 — A pagamento.

Orfanotrofio Loffredo di Monteforte Irpino

Avviso d'asta di 2° incanto

SI RENDE NOTO

che il giorno 23 gennaio 1923, alle ore 11 ant. con continuazione, nella sede dell'Orfanotrofio, innanzi al sopraintendente, o chi per esso, si procederà, mediante asta pubblica, col sistema della candela vergine, alla vendita del taglio Boschitiello n. 1 pel prezzo di base di L. 52.754,31.

Le condizioni, alle quali ciascun concorrente dovrà rigorosamente sottostare, sono indicate in apposito capitolato visibile a chiunque nella segreteria dell'Istituto, durante le ore d'ufficio.

Monteforte Irpino, 4 gennaio 1923.

Il sopraintendente
cav. dott. C. Amodeo.

Il segretario
A. Vitelli.

6278 — A pagamento.

AMMINISTRAZIONE GENERALE
del Reale Albergo dei poveri in Napoli

RIVENDITA DI FONDI RUSTICI
in Provincia di Bari
in danno dei sigg. Maselli-Campagna Giuseppe e De Marinis Giulia

AVVISO D'ASTA

Si rende noto al pubblico che, per effetto di deliberazione del Consiglio di Governo del 28 aprile 1922, approvata dall'Autorità tutoria con decisione 19 giugno 1922, n. 592, fu disposto procedersi alla rivendita dei fondi rustici masseria denominata San Domenico e appezzamento detto Recupa Piccola, e fondo detto Fontana di Ticchio, siti in Gravina di Puglia, qui in seguito descritti, in danno dei sigg. Giuseppe Maselli Campagna fu Domenico e Giulia De Marinis fu Nicola, residenti in Bari, alla via Califati n. 363, quali aggiudicatari inadempienti, il primo in solido con la seconda pel prezzo di L. 221.100 pei fondi San Domenico e Recupa Piccola in unico lotto, e la seconda pel prezzo di lire 28.120 pel fondo Fontana di Ticchio.

La suddetta rivendita avrà luogo nel giorno 6 febbraio 1923, alle ore 10 con la continuazione in Bari innanzi al notaio Nicola Quattrorecchi nel suo ufficio al corso Vittorio Emanuele n. 137, e sulla istanza del Pio Luogo rappresentato dal suo amministratore sig. cav. Giuseppe Capriati, dom. in Bari presso la Cassa provinciale nel palazzo della prefettura, come da analogo mandato del sottoscritto sopraintendente generale.

Per tale rivendita si procederà all'esperimento di pubblico incanto col sistema della candela vergine ai sensi e con le norme del regolamento per la contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, per la rivendita in lotti separati degli immobili qui di seguito descritti siti nel comune di Gravina in provincia di Bari ed in aumento dei seguenti prezzi, pei quali furono aggiudicati ai detti signori Maselli e De Marinis.

Lotto 1.

A) Masseria denominata San Domenico, con grande fabbricato colonico, seminatoria, erbosa, riportata nel vecchio catasto del comune di Gravina, all'art. 1341, sez. E, nn. 25, 26, 27, 28-*bis*, 23, 23, per tomoli 306 e stoppelli 2, con l'imponibile di ducati 282,45, pari a L. 1200,41, e nel nuovo catasto a fol. 111, n. 29, fol. 112, n. 27, e fol. 138, nn. 4, 8, 10, 12, 6, 27, per ett. 154,26,24, pari a tomoli 281 e stoppelli uno.

Confina a nord con la Cappella del Purgatorio, a sud col bosco comunale di Gravina, strada vicinale di Grassano e proprietà Lettieri; ad est con strada comunale Pozzo Fetente e proprietà Mininni; ad ovest con proprietà dei signori Nardone e Lettieri e zona di comunicazione con l'appezzamento Recupa Piccola.

B) Appezzamento detto Recupa Piccola, aggiunto alla suddetta masseria San Domenico, riportato nel vecchio catasto di Gravina, all'art. 1341, sez. G, nn. 15, 16 e 17 per tomoli 144, con l'imponibile di ducati 113, pari a L. 480,25, e nel nuovo catasto a folio 137, n. 12, per ett. 61,97,80, pari a tomoli 113 circa.

Confina detto appezzamento a nord con la proprietà Nardone; a sud con la proprietà Lettieri e Nardone; ad est con la proprietà Lettieri e Nardone, e la zona suddetta di comunicazione fra i due appezzamenti; ad ovest con la proprietà Lettieri e Marulli.

In uno pel prezzo di L. 221.100.

Lotto 3

Fondo detto «Fontana di Ticchio», seminatorio, riportato nel vecchio catasto di Gravina all'art. 1341, sez. B, nn. 430, 431, per tomoli 38 e stoppelli 4 con l'imponibile di ducati 39,55 pari a lire 168,08, e nel nuovo catasto a folio 138, n. 16, per ettari 19,65,41, pari a tomoli 36.

Confina detto fondo a nord e sud con la proprietà Mastrogiacomo, ad est con la proprietà Miglionico, ad ovest con la proprietà Lettieri, L. 28.120.

Ogni offerta di aumento nella licitazione non potrà essere inferiore pel 1° lotto a L. 100, e pel 3° lotto a L. 20.

Non si farà luogo all'aggiudicazione se non vi siano almeno due concorrenti.

L'aggiudicazione è soggetta ad offerte di aumento non minori del ventesimo da pervenire al notaio Nicola Quatrorecchi in Bari, nell'ufficio di sopra indicato, non oltre le ore 12 precise del giorno 22 febbraio 1923.

Per poter essere ammesso alla licitazione, ogni concorrente dovrà, nell'atto dell'apertura della gara, consegnare, a titolo di deposito, nelle mani del suddetto notaio Quattrorecchi, presidente dell'asta, fede di credito o vaglia cambiario del Banco di Napoli, intestati al concorrente e girati nell'atto stesso dell'apertura della gara al suddetto notaio, e per il seguente ammontare:

Per il 1° lotto, L. 66,330, rappresentanti il deposito di tre decimi del prezzo di base, di cui due decimi in L. 44.220 in conto spese, salvo conteggio, e l'altro decimo in L. 22.110, in conto prezzo ed a titolo di cauzione.

Per il 3° lotto, L. 8436, rappresentanti i tre decimi del prezzo di base, di cui due decimi in L. 5624 in conto spese, salvo conteggio, e l'altro decimo in L. 2812 in conto prezzo ed a titolo di cauzione.

Le dette fedi di credito o vaglia cambiari pei concorrenti, che non risultino aggiudicatari, saranno restituiti debitamente rigirati agli intestatari dal Presidente dell'asta.

Quelli poi che rappresentano i depositi fatti dagli aggiudicatari, saranno dal presidente dell'asta girati al sopraintendente generale del Reale Albergo dei Poveri in Napoli, al quale saranno trasmessi.

In caso di offerte di ventesimo, i depositi che debbono rappresentare i tre decimi del prezzo di aggiudicazione, aumentati dell'offerta non minore del ventesimo, vanno fatti anche a mezzo di fedi di credito o vaglia cambiarii del Banco di Napoli, e debbono essere girati al sopraintendente generale del R. Albergo dei poveri in Napoli alligati alle offerte di aumento da presentarsi, come sopra, al suddetto notaio nel detto Ufficio.

La firma del girante che fa l'offerta dev'essere autenticata da pubblico notaio con l'autentica semplice.

Dovrà inoltre il concorrente accettare incondizionatamente il capitolato di vendita, che insieme alla perizia e descrizione degli immobili è visibile presso il suddetto notaio sig. Quattrorecchi Nicola domiciliato in Bari, corso Vittorio Emanuele n. 137, nei giorni feriali dalle ore 9 alle 12.

Il prezzo risultante dall'aggiudicazione definitiva dovrà essere pagato tutto in una sola volta nell'atto della sottoscrizione del contratto, che dovrà essere stipulato nel termine perentorio di giorni 10 dalla data della comunicazione all'aggiudicatario dello avvenuto visto prefettizio di esecutorietà agli atti d'incanto.

L'aggiudicazione, nei soli rapporti del Pio Luogo, non sarà definitiva se non riporterà la approvazione del Consiglio di Governo e il visto dell'on. prefetto della Provincia.

Tutte le spese inerenti alla presente vendita e relative contratto, in conformità del capitolato di condizioni della vendita, sono a carico dell'aggiudicatario.

Napoli, 30 dicembre 1922.

Il sopraintendente generale
Gennaro Masoni.

Il segretario generale
Giuseppe De Martino.

6279 — A pagamento.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e volontà della Nazione
Re d'Italia

Viste le sottoindicate domande delle ditte:

1. Società anonima Fonderia ed Officina meccanica marchigiana in data 1° luglio 1918 corredata da progetto a firma dell'ingegnere Raffaele Lenner per la concessione di derivare acqua ad uso industriale per produzione di energia elettrica, dal fiume Chienti e dal torrente Fornace, con punto di presa dallo sbarramento sul Chienti a circa 350 metri a monte di Ponte La Trave, e dal Fornace a 180 metri a monte del ponticello sulla via che dal Ponte La Trave va a Sant'Andrea ed Isola in territorio di

Pievebovigliana (Macerata) e restituzione delle acque convogliate nel canale derivatore unico, nel Chienti, in destra, alla quota 289,65 in prossimità dell'abitato di Pievefavera (Macerata) ricavando, con la portata di mod. 55, utilizzata su due salti distinti di complessivi metri 112,84 la forza nominale di HP 8275.

2. Ing. Riccardo Lattes in data 29 luglio 1918, corredata dal progetto 26 stesso mese a firma dello stesso richiedente, per concessione di derivare dal torrente Fiastrone, con presa immediatamente a valle della confluenza col Rio Sacro e con altra presa sussidiaria dal Rio Bagno; affluente di destra del Fiastrone rispettivamente in territorio dei comuni di Acquacanina e di Fiastra (Macerata), un volume d'acqua medio di mod. 15,90 per produrre su di una caduta di m. 249,85 la forza di HP nominali medi 5296,82 per uso industriale, effettuando poscia la restituzione del volume d'acqua derivato nel Chienti a valle dello stesso scoglio di Sant'Egidio.

3. Ingegnere Vincenzo Feraiani in data 26 novembre 1918, con progetto di pari data a firma dello stesso richiedente per ottenere la concessione di derivare ed utilizzare a scopo industriale l'acqua dal torrente Fiastrone e dal fiume Chienti in due salti successivi:

a) mediante la formazione di un lago artificiale da costruirsi in comune di Fiastra (Macerata) con diga, di sbarramento attraverso il Fiastrone, a circa metri 300 a monte dello scoglio di Sant'Egidio, dal quale si diparte un canale derivatore in galleria ove defluisce una portata media di mod. 34 d'acqua, atto a produrre con un salto utile medio di m. 304,50 in una centrale posta in comune di Caldarola (Macerata) fra Valvimarra e Pievefavera, la forza motrice di HP 13804 nominali;

b) con la creazione di un bacino giornaliero di compensazione mediante lo sbarramento del fiume Chienti, presso l'abitato di Pievefavera, del comune di Caldarola (Macerata), dal quale si deriverebbe insieme con l'acqua del Chienti l'acqua di scarico del Fiastrone proveniente dal salto precedente, per una portata complessiva di mod. 78, che col salto utile di m. 64,24 verrebbe utilizzata in una seconda centrale ubicata sotto Belforte (Macerata) in sinistra del Chienti, fra Borgo San Giovanni e Borgo Santa Maria, ricavando l'energia di nominali HP 6681, ed effettuando la restituzione dell'intero volume d'acqua derivato nel fiume Chienti, a monte della confluenza del Fiastrone fra Valcimarra e Pievefavera in territorio di Serrapetrona (Macerata).

4. Salvi Giovambattista, in data 28 luglio 1918, corredata da progetto di pari data a firma dello stesso richiedente e dell'ingegnere Filippo Amici, per la concessione di derivare mod. 30 di acqua dal fiume Chienti, con luogo di presa in sponda destra alla confluenza del torrente Fornace, in territorio di Pievebovigliana (Macerata) e restituzione nello stesso corso d'acqua in località Piano delle Barche, in comune di Caldarola, per produrre con un salto di metri 100,80 la forza nominale media di HP 4032 da utilizzare per servizi pubblici d'illuminazione e trazione nel circondario di Camerino;

5. Ing. Umberto Serafini, in data 23 ottobre 1918, corredata da progetto di pari data a firma dello stesso ing. Serafini tendente ad ottenere la concessione di poter derivare dal fiume Chienti con presa alla confluenza del torrente Sfercia, in territorio di Camerino (Macerata) e dal torrente Fiastrone, con presa presso Morico, in territorio di Cessapalombo (Macerata), riunendo le due derivazioni presso Caldarola, ed effettuando la restituzione del complessivo volume d'acqua derivato nel torrente Fiastrone, presso Belforte, alla sua confluenza col Chienti, la portata variabile di mod. 40 a 100 d'acqua per produrre con un salto di metri 102,05 la potenza nominale di HP 11713 da destinare per usi industriali;

6. Comune di Tolentino, in data 28 febbraio 1918, accompagnata da progetto 26 febbraio-17 aprile 1918 a firma dell'ing. Attilio Gallucci intesa ad ottenere la concessione di poter creare un bacino di raccolta nell'alto corso del torrente Fiastrone, in territorio di San Ginesio (Macerata) in località Pian di Pieca, capace d'immagazzinare oltre 100 milioni di mc. d'acqua allo scopo di regolare la portata del detto corso d'acqua a vantaggio di altre utilizzazioni domandate dallo stesso comune a valle di Belforte;

7. Salvi Giambattista, in data 20 novembre 1918 a firma del richiedente e dell'ing. Luigi Mariani per la concessione di derivare dal torrente Fiastrone, con presa in sponda destra, immediatamente a valle del ponte comunale della frazione Fiume del comune di Fiastra (Macerata) mod. 8 d'acqua da utilizzare su di un salto di metri 190 per ricavare HP nominali 2026,67 da trasformare in energia elettrica per uso di illuminazione e di forza motrice;

Ritenuto che per la utilizzazione delle forze idriche del Chienti e del Fiastrone, in precedenza alle suindicate istanze, sono state presentate le seguenti incompatibili domande:

a) dalla Ditta Salvi Giovambattista in data 30 marzo 1908, corredata da progetto di pari data a firma del richiedente e dell'ing. Luigi Mariani per derivazione dal fiume Chienti, in territorio di Camerino, in località Sfercia di mod. 20 d'acqua al 1" atti a produrre con un salto utile di m. 52 la forza nominale di HP 1386,67, da trasformare in energia elettrica, a scopo di illuminazione ed altri usi industriali;

b) della ditta Celso Grifi e C., in data 2 dicembre 1916, corredata da un primo progetto, successivamente riprodotto il 31 agosto 1917 a firma dell'Ing. Anselmo Ciappi, che prevede di derivare dal torrente Fiastrone, mediante sbarramento del suo alveo, una portata media di litri 1500 al 1" per produrre su di un salto di m 80,75 la forza nominale media di HP 1615:

Ritenuto che in merito a queste due ultime domande già istruite, non eransi peranco adottati provvedimenti definitivi, e che tutte le altre sovraindicate istanze di concessione, incompatibili fra loro, per le interferenze da esse risultanti, furono con DD. MM. 22 maggio e 27 giugno 1919, n. 3591 e 5922 ai sensi del 3° comma dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664 allora in vigore, ammesse ad istruttoria in concorrenza con le sopra menzionate istanze istruite 30 marzo 1908 della ditta Salvi Giovambattista e 2 dicembre 1916 della ditta Celso Grifi e C.

Viste queste ultime domande e gli atti delle relative istruttorie;

Visti gli atti della istruttoria esperita nelle altre domande in esecuzione dei citati DD. MM. 22 maggio e 27 giugno 1919, durante la quale alcune ditte concorrenti ebbero ad esporre le proprie ragioni a sostegno delle rispettive domande anche con la presentazione di appositi memoriali;

Ritenuto che durante la pubblicazione delle domande e degli atti relativi, entro i termini all'uopo prefissi, furono presentati i seguenti reclami ed opposizioni:

1. In data 24 giugno 1919 della ditta Francesca Caporioni vedova Paparelli, proprietaria di un molino per cereali, la cui derivazione verrebbe ad essere assorbita da quella richiesta dalla Società Fonderie ed Officina Meccanica Marchigiana, per cui essa Caporioni chiede un indennizzo sotto forma di cessione di forza motrice per l'azionamento del molino stesso.

2. In data 19 giugno 1919 della Ditta Conti Dario contro la domanda dell'ing. Riccardo Lattes perchè porterebbe la soppressione della propria derivazione d'acqua dal Fiastrone che attualmente anima un'officina elettrica, un molino ed una filanda posti nella frazione Fiume del comune di Fiastra.

3. Dal comune di Tolentino in data 20 giugno e 12 luglio 1919 contro le altre domande concorrenti delle ditte Lattes, Grifi, Salvi e Ferniani, tendenti ad ottenere la riduzione dei salti e la funzionabilità dei bacini di ritenuta delle acque in armonia con le domande di derivazione avanzate dal Comune stesso, che intende siano concesse integralmente.

4. Dalla ditta Celso Grifi e C. in data 21 giugno 1919 contro le domande di concessione d'acqua dal fiume Fiastrone e specialmente quella dell'ingegnere Vincenzo Ferniani, perchè con l'attuazione delle opere di quest'ultima verrebbe ad assorbirsi completamente il proprio impianto idroelettrico del Molinaccio, che con la domanda 2 dicembre 1916 aveva chiesto di poter modificare ed ampliare;

5. Dalla Società fonderie ed officine meccanica Marchigiana, in data 23 giugno 1919 contro le domande dell'ingegnere Umberto Serafini e dell'ingegnere Vincenzo Ferniani che verrebbero ad

ostacolare lo sfruttamento delle acque del Chienti domandato in concessione dalla Società stessa.

Contro il progetto posto a corredo della domanda Serafini sono accennate inoltre delle critiche d'indole tecnica ed economica.

Nello stesso reclamo la Società dichiara di essere addivenuta ad un accordo con la Ditta Salvi, in modo di non aver più in questa un concorrente.

6. Dal comune di Fiastra il cui Consiglio nella tornata del 15 giugno 1919 richiama l'attenzione dell'Amministrazione affinchè, nella ipotesi che venga concessa la derivazione d'acqua dal Fiastrone alle ditte Ferniani, Salvi e Lattes non venga ad ostacolarsi la costruzione della strada provinciale da Fiastra al Piano di Pieca

Ritenuto che in occasione della visita locale eseguita il 31 luglio 1919 il rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Macerata dichiarò che per ottenere una migliore e completa utilizzazione delle acque dei due corsi d'acqua in confronto dei progetti presentati, l'Amministrazione stessa aveva deliberato di chiedere direttamente allo Stato la concessione di una duplice derivazione e di una rete tranviaria.

Considerato che controllati e ridotti ad uno stesso grado di attendibilità gli elementi in base ai quali i richiedenti hanno calcolato la potenzialità delle derivazioni domandate da ciascuno, le utilizzazioni richieste escluse quelle della Ditta Salvi Giovambattista, si possono riunire in due gruppi le cui domande, rispettivame te potrebbero in quanto interferenti fra loro, rendersi compatibili con opportune limitazioni degli impianti proposti: vanno comprese nel primo gruppo le istanze della ditta Officina e fonderia meccanica marchigiana, ing. Riccardo Lattes e ing. Vincenzo Ferniani, nel secondo le istanze ing. Serafini, Officina e fonderia meccanica marchigiana (primo salto) ing. Riccardo Lattes, comune di Tolentino e ditta Celso Grifi e C.:

Considerato che le domande della Ditta Salvi Giovambattista, incompatibili con i due gruppi sopra indicati e con ciascuna delle domande comprese nei gruppi stessi tranne che con l'utilizzazione proposta dalla Ditta Celso Grifi, sono da posporre alle domande suddette in quanto rappresentano in paragone di esse una minore e meno buona utilizzazione delle acque del bacino;

Considerato dal confronto dei due gruppi suddetti che gli impianti relativi al primo costituiscono la migliore utilizzazione delle acque del bacino considerato in quanto permettono di ricavare complessivamente una maggiore potenza (circa 28000 HP) in confronto di quella ritraibile dal secondo gruppo (20 mila HP circa), e consentono di realizzare inoltre il più completo e razionale sfruttamento del bacino stesso anche nei riguardi delle utenze a valle;

Considerato che pertanto è da accordare la preferenza al gruppo delle domande della Società anonima fonderie ed officina meccanica marchigiana, dell'ing. Riccardo Lattes e dell'ing. Vincenzo Ferniani, e, tenuto conto di quanto viene in appresso deliberato circa la incompatibile domanda della Deputazione provinciale di Macerata, può farsi luogo alle concessioni relative a dette istanze, respingendosi conseguentemente le altre domande;

Considerato circa le opposizioni che riguardano la salvezza dei diritti di utenza legittimamente costituiti, che esse trovano sufficiente tutela nelle disposizioni vigenti in materia;

Considerato che le opposizioni del comune di Tolentino per la regolare funzionabilità del proprio impianto di cui alla domanda 27 marzo 1918, concesso nelle more dell'istruttoria delle sopra indicate istanze con decreto Reale 29 aprile 1920, n. 3263, vengono eliminate con gli obblighi e le limitazioni che sono stati imposti nel disciplinare di concessione per la Ditta Ferniani;

Che la deliberazione del Consiglio comunale di Fiastra in merito alla progettata strada provinciale Fiastra-Piano di Pieca è stata tenuta in conto con l'inclusione di apposita clausola nello stesso disciplinare di concessione, che fa obbligo alla Ditta Ferniani di sostenere la spesa relativa per eventuali studi di variante al tracciato della strada medesima;

Considerato che le reciproche opposizioni delle Ditte prescelte vengono pure eliminate con gli adattamenti e le limitazioni delle utilizzazioni che sono stati fissati nei relativi disciplinari di concessione,

Ritenuto che in relazione alla dichiarazione fatta alla visita di sopraluogo, l'Amministrazione provinciale di Macerata in data 13 ottobre 1919 avanzò domanda per concessione di derivazione dai fiumi Chienti Fiastrone in base a progetto 11 ottobre 1919 dell'ingegnere Attilio Gallucci, progetto che essendo stato riconosciuto incompleto fu ripresentato modificato con la nuova domanda in data 13 gennaio 1920 variando alquanto i termini della prima;

Che giusta tale domanda e relativo progetto si prevede:

a) la formazione di due bacini di raccolta e l'utilizzazione di due salti dal torrente Fiastrone mediante sbarramento del corso di acqua, il primo a monte, alla confluenza del Rio Sacro, l'altro a valle in corrispondenza della frazione Podalla, ricavando rispettivamente nell'impianto a monte, con la portata media di mod. 15 e il salto di m. 100, la potenza nominale di HP 2000; e nell'impianto a valle con la portata di mod. 15,40 ed il salto di m. 222,52 la potenza nominale di 4569,08 HP;

b) la formazione di altro bacino di raccolta mediante sbarramento dell'alveo del fiume Chienti nella località Polverina, che permetterebbe la derivazione di una portata complessiva di mod. 57,75 (comprendendo in essa il volume d'acqua proveniente dallo sbarramento del Fiastrone presso Podalla) che utilizzata su di un salto di m. 129.33 produrrebbe la potenza di HP 9958,41 complessivamente la forza nominale ricavabile dai tre impianti ascenderebbe a 16.527,49 HP;

Viste le dette domande e quella successiva in data 21 agosto 1920 con la quale la Deputazione provinciale di Macerata insiste per l'ammissione ad istruttoria in concorrenza con le domande delle cennate Ditte Officina Marchegiana R. Lattes e V. Ferniani, delle sue precedenti istanze 30 ottobre 1919-13 gennaio 1920;

Vista l'altra istanza in data 25 settembre 1920 con cui la detta Amministrazione provinciale chiede che sia assicurata alla Provincia l'energia necessaria al suo sviluppo economico;

Considerato che la concessione di derivazione chiesta dalla provincia di Macerata contempla essenzialmente le medesime utilizzazioni previste nelle tre domande 1, 29 luglio e 26 novembre 1918 delle Ditte Società Fonderia ed Officina Meccanica Marchigiana ing. R. Lattes e l'ing. V. Ferniani per derivazione dal Chienti e dal Fiastrone, con le quali l'istanza della provincia risulta pertanto assolutamente incompatibile, oltre che essa riesce anche parzialmente incompatibile con la domanda 10 gennaio 1919 della Società marchigiana di Recanati, subentrata all'ingegnere Ettore Graziosi, per derivazione d'acqua dall'Alto Fiastrone e dal rio Sacro, in territorio di Bolognola (Macerata);

Considerato che delle due istanze della Provincia 13 ottobre 1919 e 13 gennaio 1920 è da ritenersi come definitiva quest'ultima perchè corredata da un progetto completo, per cui essendo ad essa applicabili le disposizioni del R. decreto 9 ottobre 1919, numero 2161, non potrebbe la domanda medesima neppure essere presa in esame perchè tardiva, essendo stata presentata dopo che il Consiglio superiore delle acque ebbe a pronunziarsi definitivamente sulle domande già istruite;

Considerato che, a prescindere da tale questione pregiudiziale, e ove si volesse tener valida la prima domanda 13 ottobre 1919, ancorchè incompleta, per cui sarebbe d'uopo decidere alla stregua dell'abrogato decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, numero 1664, non potrebbe la domanda della Provincia essere ammessa ad istruttoria che per uno speciale e prevalente motivo d'interesse pubblico, a sensi del terzo comma dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale ora citato;

Considerato che dal confronto delle utilizzazioni contemplate nei progetti della Società Officina marchigiana, ing. R. Lattes e ing. V. Ferniani e di quelle previste nel progetto della Provincia, si desume che questo non presenta un migliore e più vasto sfruttamento delle energie disponibili nei corsi d'acqua in esame;

Considerato inoltre che i motivi di pubblico interesse enunciati dalla Provincia non possono essere riconosciuti come aventi quel carattere speciale e prevalente richiesto per giustificare in favore della domanda della Provincia stessa la dichiarazione di concorrenza eccezionale a termini del terzo comma dell'art. 8 dell'anzidetto decreto Luogotenenziale, mentre al soddisfacimento

dei suoi interessi potrà ugualmente essere provveduto con energia ricavabile dagli impianti che verranno attuati; e per lo scopo nei disciplinari di concessione delle Ditte prescelte sono state inserite apposite clausole;

Considerato circa la parziale incompatibilità della detta domanda della provincia di Macerata con l'istanza 10 gennaio 1919 della Società marchigiana di elettricità, che non potendosi ammettere ad istruttoria, per le anzidette ragioni la domanda della Provincia, essa non costituisce ostacolo alla concessione chiesta dalla Società marchigiana e ciò a prescindere dalla considerazione che anche quando le dette ragioni di inammissibilità non sussistessero occorrerebbe, per rendere compatibili le due domande, ridurre il salto della derivazione della Società, ciò che non sarebbe conveniente, tenuto conto dei bisogni ai quali la detta Società intende subito soddisfare, e pertanto anche nei riguardi della sopra indicata domanda della Società marchigiana la istanza della provincia di Macerata non può accogliersi;

Ritenuto che le ditte ing. Riccardo Lattes ed ing. Vincenzo Ferniani ciascuna con atto separato in data 20 maggio 1921, hanno dichiarato di aver chiesto la concessione di cui alle rispettive domande 29 luglio 1918, per derivazione dal Fiastrone, e 26 novembre 1918 per derivazione dal Fiastrone e dal Chienti, per conto della Società forze idrauliche dell'Appennino, che a sua volta ha dichiarato di accettare; ed ha quindi firmato i relativi disciplinari;

Visti tali disciplinari sottoscritti presso l'Ufficio del Genio civile di Macerata;

1. In data 14 giugno 1921, n. 447 di rep., dall'ing. Bonaventura Nuzzaci di Vincenzo a nome della Società anonima forze idrauliche dell'Appennino con sede in Roma e quale amministratore unico della Società stessa ed in forza dell'istrumento 25 novembre 1919, rogito Agatocle Mollajoli di Roma, pubblicato in estratto nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma 14 gennaio 1920, n. 4, disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dev'essere vincolata la concessione chiesta dalla Ditta ing. Riccardo Lattes con l'istanza 29 luglio 1918.

2. In data 14 giugno 1921, n. 446 di rep., dallo stesso ing. Bonaventura Nuzzaci di Vincenzo a nome della suddetta Società anonima forze idrauliche dell'Appennino, e con la qualità di cui sopra, contenente gli obblighi e le condizioni cui dev'essere vincolata la concessione chiesta dalla Ditta ing. Vincenzo Ferniani con l'istanza 26 novembre 1918, prevedendosi tre periodi di esecuzione dei lavori in relazione ai quali è graduato il pagamento del canone;

Considerato che, nell'eventualità che la Società anonima fonderia ed officina meccanica marchigiana non dovesse accettare, nel termine assegnatole, il disciplinare relativo alla concessione della chiesta derivazione dal fiume Chienti e dal torrente Fornace, di cui alla sua domanda 1° luglio 1918 sarà da esaminare se e con quali limitazioni possa assentirsi la concessione alla Ditta Salvi Giovambattista in base alla sua istanza 28 luglio 1918 per derivazione dal Chienti; istanza che sarà invece da respingere qualora si faccia luogo alla concessione a favore della Società predetta.

Su conforme parere del Consiglio superiore delle acque;

Visto il R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, sulle derivazioni ed utilizzazioni delle acque pubbliche, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Salvi i diritti dei terzi e respinte le opposizioni ed osservazioni cui non siasi fatta ragione nei disciplinari di concessione è concesso:

1. Alla Società anonima forze idrauliche dell'Appennino, subentrata alla Ditta ing. Riccardo Lattes, di derivare dal fiume Fiastrone, immediatamente a valle della confluenza del Rio Sacro, in comune di Acquacanina (Macerata), nonchè dal Rio Bagno in territorio di Fiastra (Macerata) la portata media complessiva di moduli 15,90 per produrre mediante un salto di metri 99,85 la forza nominale media di HP 2053,20 da trasformare in energia elettrica per usi industriali, effettuando la restituzione del volume d'acqua derivato nel serbatoio della utilizzazione Ferniani in comune di Fiastra.

2. Alla Società anonima forze idrauliche dell'Appennino, subentrata alla Ditta ing. Vincenzo Ferniani di derivare ed utilizzare in due salti successivi a scopo industriale l'acqua dal fiume Chienti e Fiastrone:

a) mediante la creazione di un lago artificiale in comune di Fiastra (Macerata) con diga di sbarramento attraverso il fiume Fiastrone, a circa 300 metri a monte dello scoglio di S. Egidio, dal quale si diparte un canale derivatore convogliante una portata media di mod. 34 che, con un salto utile di m. 304,50, verrà a produrre in una centrale sita in comune di Caldarola (Macerata) la forza motrice di HP 13.804;

b) con la creazione di un bacino giornaliero di compensazione in località Borgiano del comune di Serrapetrona (Macerata) mediante sbarramento dal fiume Chienti, derivando insieme con l'acqua del Chienti l'acqua di scarico del Fiastrone proveniente dal salto di cui sopra, per una portata media complessiva di mod. 78, che con un salto utile di m. 46.74 verrà a produrre in un'altra centrale idroelettrica ubicata sotto Belforte (Macerata) la potenza di HP 4860,96, ed indi effettuando lo scarico delle acque nel bacino di compensazione del comune di Tolentino, di cui alla concessione 29 aprile 1920, n. 3263;

Complessivamente con i due salti saranno prodotti cavalli dinamici 18,664,96.

Art. 2.

Le suddette concessioni avranno la durata di anni sessanta successivi e continui decorrenti dalla data del presente decreto e saranno subordinate all'osservanza delle condizioni contenute nei su citati disciplinari sottoscritti presso l'Ufficio del Genio civile di Macerata rispettivamente in data 14 giugno 1921, n. 447 di rep. per la derivazione dal fiume Fiastrone e dal Rio Bagno, e in data 14 giugno 1921, n. 446 di rep. per le derivazioni dal Fiastrone e dal Chienti, e verso il pagamento, a decorrere improrogabilmente dal termine assegnato nei disciplinari medesimi per l'ultimazione dei lavori dei seguenti canoni annui rispettivi:

1° di L. 5999,88 per la concessione accordata alla Società anonima forze idrauliche dell'Appennino, subentrata alla Ditta ing. R. Lattes, per la derivazione dal Fiastrone e dal Rio Bagno;

2° di L. 25.960,20 e successivamente di L. 41.412 per l'impianto del Fiastrone, in relazione ai due periodi di esecuzione stabiliti nel disciplinare per tale impianto, e di L. 14582,88 per l'impianto del Chienti, in relazione al 3° periodo di esecuzione complessivamente L. 55.994,88 alla fine di tale periodo per la concessione accordata alla Società anonima forze idrauliche dell'Appennino subentrata alla Ditta ing. V. Ferniani per le derivazioni dal Fiastrone e dal Chienti.

Art. 3

L'introito dei canoni suddetti, sia per il primo esercizio finanziario in cui dovranno essere riscossi, sia per quelli successivi, sarà imputato sul capitolo corrispondente al cap. 7 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario.

Art. 4.

Sono respinte a tutti gli effetti di legge, le domande:

1° della Ditta Salvi Giovambattista, in data 30 marzo 1908 per derivazione dal fiume Chienti in territorio di Camerino, in località Sfercia;

2° della Ditta Salvi Giovambattista, in data 20 novembre 1918, per derivazione dal torrente Fiastrone, con presa a valle del ponte della frazione Fiume di Fiastra;

3° dell'Ing. Umberto Serafini in data 23 ottobre 1918, per derivare dal fiume Chienti, mediante presa alla confluenza del torrente Sfercia, e dal Fiastrone, mediante presa presso Morico, e restituzione unica nel Fiastrone presso Belforte, mod. 40 a 100 d'acqua per produzione di forza motrice;

4° del comune di Tolentino, in data 28 febbraio 1918, per la

creazione di un bacino di raccolta nell'alto corso del Fiastrone, in località Pian di Pieca;

5° della Ditta Celso Grifi e C., in data 2 dicembre 1916, per aumento di derivazione dal Fiastrone, mediante sbarramento dell'alveo presso Molinaccio.

Art. 5.

Sono pure respinte, perchè inammissibili ad istruttoria le istanze 13 ottobre 1919 e 13 gennaio 1920 dell'Amministrazione provinciale di Macerata per derivazione d'acqua, mediante la formazione di due bacini di raccolta nel Fiastrone e d'altro bacino nel Chienti, utilizzazioni delle portate derivabili rispettivamente di mod. 15, mod. 15,40 e mod. 57,75 in tre salti distinti di metri 100, metri 222,52 e metri 129,33, per ricavare la complessiva forza nominale di HP 16.527,49.

Il Nostro Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi addì 8 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

Riccio.
Bertone.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione della derivazione di acqua dal fiume Fiastrone chiesta dalla Ditta ing. Riccardo Lattes con istanza 29 luglio 1918, rep. n. 447.

(Omissis).

Art. 8.

Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del Fiastrone, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Nel tratto del fiume Fiastrone compreso fra la diga di presa ed il lago serbatoio della Ditta Ferniani o comunque la restituzione, dovranno farsi defluire non meno di litri 50 al 1" per gli usi domestici, per beveraggio e per la vita dei pesci, rimanendo proibita la completa derivazione delle acque qualunque sia lo stato di magra del fiume.

Art. 14.

Riserva di energia a favore dei Comuni rivieraschi.

Ai Comuni rivieraschi del fiume Fiastrone nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa e il punto di restituzione, e cioè ai comuni di Acquacanina, Fiastra e Cessapalombo, sarà dalla Ditta concessionaria riservata complessivamente una quantità di energia corrispondente ad HP 200 da consegnarsi all'officina di produzione.

Resta fissato in anni 4 dalla data del decreto di concessione il termine utile entro il quale i Comuni potranno fare le relative richieste, ed in anni tre dalla data dell'accordo fra la Ditta concessionaria ed i Comuni il termine entro cui questi dovranno utilizzare l'energia ad essi riservata.

In mancanza di accordo, il riparto fra i Comuni interessati della complessiva quantità di energia loro riservata ed il prezzo, da essi dovuto sulla base del costo, comprese le quote per interessi ed ammortamento, saranno determinati dal Ministero dei lavori pubblici, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque.

In tal caso, il termine entro cui dovrà essere utilizzata l'energia decorrerà dalla comunicazione della decisione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 15

Sovracanone annuo in favore dei Comuni rivieraschi e della Provincia.

La Ditta concessionaria è tenuta a denunciare al Ministero delle finanze il quantitativo di energia trasportata oltre i 15 chilometri dal territorio dei comuni di cui all'art. 14, compresi tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione, o fuori il territorio della provincia di Macerata, per i provvedimenti che il predetto Dicastero potrà adottare a norma dell'art. 40, comma 4°, e seguenti del decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e delle relative disposizioni regolamentari di cui al R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, circa il sovracanone che con la stessa decorrenza di quello governativo potrà essere imposto a favore degli Enti locali, stabilendosi anche il riparto dello stesso sovracanone fra gli Enti medesimi, giusta le su citate disposizioni.

Art. 16.

Riserva di energia elettrica per pubblici bisogni.

Per i bisogni delle ferrovie secondarie e delle tramvie extra-urbane della provincia di Macerata la Ditta concessionaria nonchè le Ditte ing. Vincenzo Ferniani e Società anonima fonderia ed officina meccanica marchigiana, quest'ultime per le concessioni dal Fiastrone e dal Chienti di cui alle domande 26 novembre 1918 e 1° luglio 1918, sono ritenute a riservare la quantità d'energia che sarà determinata a suo tempo dalla sezione competente del Consiglio superiore delle Acque, da fornirsi a prezzo di costo e da ripartirsi proporzionatamente alle potenze nominali dei rispettivi impianti.

Resta fissato in anni 4 dalla data del decreto di concessione, il termine utile entro il quale dovrà essere fatta alla Ditta concessionaria la richiesta per la riserva di energia a scopo di trazione elettrica, ed in anni tre dall'ultimazione dell'impianto cui si riferisce il presente disciplinare il termine entro cui detta energia dovrà essere utilizzata.

Art. 17.

Condizioni speciali cui è subordinata la concessione. Nella distribuzione dell'energia disponibile in qualunque tempo e che possa essere prodotta con l'impianto della concessione cui si riferisce il presente disciplinare alla ditta concessionaria si fa obbligo di dare la preferenza (a parità di condizioni riferite ai luoghi di erogazione) alle richieste di utenti della provincia di Macerata.

Ing. Bonaventura Nuzzaci.

Macerato, 14 giugno 1921.

Registrato a Macerata n. 896 del 9 dicembre 1922, lib. 2, vol. 114, fol. . . esatte complessivamente L. 32,10.

Il ricevitore
Nardini.

N. 446 di repertorio. Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione della derivazione d'acqua dai fiumi Chienti e Fiastrone chiesta dalla Ditta: ingegnere Vincenzo Ferniani, con istanza 26 novembre 1918.

Omissis.

Art. 8.

Condizioni particolari cui dovrà soddisfare la derivazione.

La Ditta concessionaria si obbliga di effettuare le erogazioni di acqua dal bacino del Fiastrone e da quelle del Chienti in modo da assicurare al comune di Tolentino, utente immediatamente a valle, l'erogazione di un minimo di 40 moduli, una media di 60 ed un massimo di 80 moduli al 1".

Art. 9.

Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico della ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli, e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime dei fiumi Fiastrone e Chienti in dipendenza delle concesse derivazioni, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Nei tratti dei fiumi Fiastrone e Chienti compresi fra la diga di invaso e le restituzioni dovranno farsi defluire costantemente non meno di 100 e 200 litri al 1", rispettivamente pel Fiastrone e Chienti, per gli usi domestici e di beveraggio, per la vita dei pesci e delle piante lungo le sponde, ecc.

Nella eventualità che le opere comprese nella presente concessione interessassero quelle progettate od in via di progetto, dall'Amministrazione provinciale di Macerata per la costruzione della strada Fiastra-Pian di Pieca, e che obbligassero a studi suppletivi, la Ditta concessionaria a richiesta di detta Amministrazione è tenuta a sostenere la spesa relativa.

Art. 15.

Riserva di energia in favore dei Comuni rivieraschi.

Ai termini e con e modalità di cui all'art. 40 del Regio decreto 9ottobre 1919, n. 2161, ai comuni rivieraschi nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte delle due prese e il punto di restituzione, sarà dalla Ditta concessionaria riservata complessivamente una quantità di energia corrispondente a HP 1800 da consegnarsi all'officina di produzione.

Resta fissato in anni 4 dalla data del decreto di concessione il termine utile entro il quale i Comuni potranno fare le relative richieste, ed in anni 3 dalla data dell'accordo fra la Ditta concessionaria e i Comuni il termine entro cui questi dovranno utilizzare l'energia ad essi riservata.

In mancanza di accordi il riparto fra i Comuni interessati della complessiva quantità di energia loro riservata ed il prezzo. da essi dovuto sulla base del costo, comprese le quote per interessi e per ammortamento, saranno determinati dal Ministero dei lavori pubblici, su conforme parere del Consiglio superiore delle acque ed in tal caso il termine entro cui dovrà essere utilizzata l'energia decorrerà dalla comunicazione della decisione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 16.

Sovracanone annuo

in favore dei Comuni rivieraschi e della Provincia.

La Ditta concessionaria è tenuta a denunciare al Ministero delle finanze il quantitativo di energia trasportata oltre i 15 chilometri dal territorio dei Comuni rivieraschi predetti, o fuori il territorio della provincia di Macerata per i provvedimenti che il Dicastero potrà adottare a norma dell'art. 40, quarto comma, e seguenti del decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e delle relative disposizioni regolamentari, di cui al Regio decreto 14 agosto 1920, num. 1285, circa il sovracanone che, con la stessa decorrenza di quello governativo, potrà essere imposto a favore degli Enti locali, stabilendosi anche il riparto dello stesso sovracanone fra gli Enti medesimi, giusta le su citate disposizioni.

Art. 17.

Riserva di energia elettrica per pubblici bisogni.

Per i bisogni delle ferrovie secondarie e delle tramvie extraurbane della provincia di Macerata la Ditta concessionaria nonchè le Ditte R. Lattes e Società Fonderia ed Officina meccanica marchigiana, quest'ultime per le concessioni dal Fiastrone e dal Chienti di cui alle domande rispettivamente del 29 luglio 1918 e 1° luglio 1918 sono tenute a riservare la quantità di energia che sarà determinata a suo tempo dalla sezione competente del Consiglio superiore delle acque, da fornirsi a prezzo di costo e da ripartirsi proporzionatamente alle potenze nominali dei rispettivi impianti.

Resta fissato in anni quattro dalla data del decreto di concessione il termine utile entro il quale dovrà essere fatta alla Ditta concessionaria la richiesta per la riserva d'energia a scopo di trazione elettrica, ed in anni tre dalla ultimazione degli impianti cui si riferisce il presente disciplinare, il termine entro cui detta energia dovrà essere utilizzata.

Art. 18.

Condizioni speciali cui è subordinata la concessione.

Nella distribuzione della energia disponibile in qualunque tempo, e che possa essere prodotta con gli impianti della concessione cui si riferisce il presente disciplinare alla Ditta concessionaria si fa obbligo di dare la preferenza (a parità di condizioni riferite ai luoghi di erogazione) alle richieste di utenti della provincia di Macerata.

Macerata, 14 giugno 1921.

Ing. Bonaventura Nuzzaci.

Registrato a Macerata li 9 dicembre 1922, lib. 2, vol. 114. Esatte complessivamente L. 52,10.

Il ricevitore
Nardini.

6031 — A pagamento.

PROVINCIA DI ROMA

Universitá Agraria di Manziana

1° Avviso d'asta pubblica
a candela vergine, a termini abbreviati, per la vendita di 4115 piante di cerro nella « Macchia Grande » di Manziana

SI RENDE NOTO

che alle ore 14 del giorno 15 gennaio corrente, nei locali di questa Università, sarà esperito il primo atto d'asta per la vendita di 4115 piante di cerro, esistenti nella 5ª e 6ª sezione della Macchia Grande di Manziana, col sistema della candela vergine, sul prezzo base di L. 48.051,33.

Le voci di aumento non potranno essere inferiori a L. 100.

I concorrenti alla gara dovranno fare un deposito provvisorio di L. 4800 per garanzia dell'asta e per le spese tutte di stima, martellatura, asta contrattuali, ecc.

L'aggiudicatario è vincolato a tutte le condizioni contenute dal capitolalo d'oneri ostensibile presso questa segreteria.

Il termine utile per l'aumento del ventesimo scadrà alle ore 12 del giorno 25 gennaio 1923.

Manziana, 2 gennaio 1923.

Il commissario
dott. cav. Costantino Cecconi.

Il segretario-tecnico
P. C. Bucci.

6280 — A pagamento

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

PROVINCIA DI UDINE

Ufficio di Udine

AVVISO

La Società idroelettrica di Dordolla ha presentato la domanda 4-12-1922 a firma del socio accomandante Simone Treu per derivazione d'acqua dal rio Lavere affluente del torrente Aupa in comune di Moggio Udinese, con presa subito a valle della confluenza dei rii Pisin e Di Val e restituzione al rio Lavere poco a valle, a scopo di produzione di energia elettrica per illuminazione.

Udine, 31 dicembre 1922.

L'ingegnere capo reggente
Niccolò Salvini.

6276 — A pagamento.

R. UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRESCIA

Avviso

L'ingegnere Alessandro Mazzola per conto del Consorzio di irrigazione di Cigole ha in data 31 ottobre 1922 presentata domanda di derivare dal fiume Mella in comune di Cigole moduli cinque, aumentabili a dieci, d'acqua a scopo di irrigazione di terreni.

Brescia, 4 gennaio 1923.

L'ingegnere capo reggente
C. Braussi.

6306 — A pagamento

" Società Alberghi Palazzolo San Pellegrino Terme „

Anonima

SEDE IN BERGAMO

Capitale versato L. 800.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di mercoledì 31 gennaio 1923, alle ore 15, presso lo studio del sig. avv. Lorenzo Zanardi in Bergamo, via dei Mille n. 2, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci sul bilancio al 31 ottobre 1922, approvazione dello stesso e deliberazioni relative.

2. Determinazione del numero degli amministratori e nomina di amministratori.

3. Nomina dei sindaci e determinazione della loro retribuzione.

Nel caso in cui non potesse tenersi l'assemblea di prima convocazione del 31 gennaio 1923 per mancanza di numero legale, l'assemblea di seconda convocazione avrà luogo nel giorno 7 febbraio 1923, alle ore 15, sempre presso lo studio del sig. avv. Lorenzo Zanardi in Bergamo, via dei Mille n. 2, per la trattazione dello stesso ordine del giorno.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno aver depositati i loro titoli al portatore alla Cassa della Società o presso la Banca Istituto popolare di credito in Bergamo entro il 27 gennaio 1923 per la prima convocazione ed entro 3 febbraio 1923 per la seconda convocazione.

Bergamo, 5 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6304 — A pagamento.

Società industriale case di affitto

Anonima con sede in Milano

Capitale L. 2.200.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso il presidente della Società signor Emilio Angelo Giani in Milano, via Clerici n. 4, alle ore 17 del giorno 29 gennaio 1923, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922 previa relazione del Consiglio e dei sindaci.
2. Nomina di un amministratore.
3. Nomina dei sindaci e determinazione del loro emolumento.
4. Proposta di acquisto stabile in comune di Seniga.
5. Autorizzazione ad assumere mutui colla Cassa di risparmio di Milano, con garanzia ipotecaria sugli stabili sociali.

Il deposito delle azioni al portatore dovrà effettuarsi alla sede della Società in Milano, via M. Pagano n. 50, entro il 23 gennaio 1923.

L'eventuale seconda convocazione è indetta per il 12 febbraio 1923, stesso luogo ed ora.

Milano, 6 gennaio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

6303 — A pagamento.

Direzione del Genio militare di Napoli

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso degli articoli 87 *a)* e 90 del regolamento di contabilità generale

A termini abbreviati di giorni sette

SI FA NOTO

che nel giorno 20 gennaio 1923, alle ore 11, si procederà in Gaeta nell'ufficio del Genio militare situato in via Cialdini palazzo La Riccia, avanti al direttore del Genio militare, od a chi per esso, a pubblico incanto ad offerte segrete per l'appalto seguente:

Lavori di ordinario mantenimento, restauro e piccoli miglioramenti negli immobili destinati o da destinarsi ad uso militare nel territorio dei comuni di Gaeta, Elena e Formia, durante l'esercizio finanziario 1922-23, per l'ammontare di L. 50.000.

Cauzione L. 5000.

Il capitolato, le condizioni di appalto, i campioni e i disegni sono visibili presso questa Amministrazione in tutti i giorni nelle ore di ufficio.

Gli aspiranti all'asta, per essere ammessi a presentare le loro offerte, dovranno esibire, o far pervenire alla Direzione suddetta, non più tardi delle ore 10 del giorno 17 gennaio 1923 i seguenti documenti:

a) l'attestato penale ed il certificato di moralità di data non anteriore a mesi quattro a quella fissata per la presente asta, rilasciati il primo dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione l'aspirante è nato, l'altro dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante è domiciliato.

b) un certificato di idoneità rilasciato dal prefetto o dal sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui, lavori pubblici o privati, analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver dato egli prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione dei detti lavori medesimi.

Per ottenere il certificato di idoneità, il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle di direttore del Genio militare o direttore d'ufficio, dal quale risulti che, sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto, per conto altrui, lavori di natura analoga a quelli da appaltarsi.

L'attestato, oltre la specificata enunciazione dei lavori e del loro ammontare, dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti ed accennare altresì se lo furono regolarmente e con buon risultato e se dettero luogo o no a liti tra l'Amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuta l'alta sorveglianza o la immediata direzione dei lavori non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente la qualità di cui nel 2° capoverso del presente comma *b)*, il quale certifichi per scienza propria e sotto la sua responsabilità che dopo aver fatte le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni gli consta che il concorrente ha eseguito per conto altrui, lavori nelle condizioni sopraccennate.

L'attestato verrà, in ogni caso, ricordato nel certificato del prefetto o sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi sopra designati.

Dalla esibizione di tale certificato di idoneità sono esonerati quegli appaltatori i quali al momento dell'appalto di cui sopra abbiano in corso di esecuzione altri lavori per conto di questa Direzione, ovvero abbiano eseguito lodevolmente, per conto della Direzione stessa, altre opere simili a quelle per le quali è indetto questo appalto ed in tempo non anteriore a sei mesi dalla data del presente avviso d'asta.

c) **una dichiarazione su carta da bollo da L. 2,00 con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali, ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera, e di aver giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso rimuneratori e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.**

Qualora il concorrente all'asta non possa provare tale sua idoneità, l'Amministrazione militare potrà tuttavia ammetterlo all'incanto, purchè presenti in vece sua una persona che riunisca le condizioni suespresse, ed alla quale si obblighi di affidare l'esecuzione dei lavori mercè apposito atto, in carta bollata, con cui questa persona dichiari di assumersi tale compito.

d) **una dichiarazione su carta da bollo da L. 2,00 da cui risulti che, agli effetti del contratto da stipularsi, il concorrente ha già eletto il suo domicilio legale presso una data persona che ha stabile dimora nel Comune dove debbonsi eseguire i lavori, e che incondizionatamente tale persona, con l'apposizione della sua firma sulla predetta dichiarazione, accetta la elezione del detto domicilio.**

L'attestato, i certificati e le dichiarazioni di cui ai comma *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, sono sempre indispensabili, sia per l'aspirante all'appalto, sia per la persona dell'arte, cui esso intende affidare l'eseguimento dei lavori.

L'Amministrazione militare si riserva però piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti sopra indicati senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi, presso l'ufficio appaltante, di essere stati ammessi all'asta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le loro offerte scritte con inchiostro nero su carta filogranata col bollo ordinario di L. 2 firmate e chiuse in piego sigillato; potranno anche farle pervenire direttamente per mezzo della posta o farle presentare alla Direzione del Genio in Napoli anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata, ed anche seduta stante, purchè non sia ancora cominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Non si terrà conto alcuno delle offerte se non saranno presentate o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che i concorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentato la ricevuta del medesimo.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare, nè firmare, ne nome di più di un concorrente.

Le offerte che non indicassero esplicitamente il ribasso in tutte lettere, la data, il nome e cognome dell'offerente, e quelle che contenessero qualche speciale condizione saranno nulle.

Il ribasso dovrà estendersi senza distinzione a tutti i lavori, sia a misura nonchè alle mercedi degli operai ed alle provviste prevedute dal contratto.

Qualora il ribasso fosse scritto anche in cifre e risultasse una discrepanza fra la somma in cifre e quella in lettere, si riterrà valida quest'ultima.

Le Cooperative ed i loro Consorzi dovranno dimostrare la capacità sia tecnica che finanziaria in base all'art. 43 del regolamento approvato con R D. n. 278, relativo alla concessione d'appalti a Società cooperative, in data 12 febbraio 1911.

Le Cooperative dovranno altresì presentare la copia della deliberazione consigliare (autenticata dal notaio) dalla quale risulti oltre la deliberazione stessa anche la delega alla persona incaricata di prender parte all'asta per firmare l'offerta ed il contratto la delega alla persona incaricata della direzione dei lavori, e la delega alla persona incaricata della riscossione dei mandati.

L'attestato penale, il certificato di moralità e l'attestato di idoneità sono sempre indispensabili anche per la persona cui l'aspirante intende affidare l'eseguimento dei lavori e ciò sia che l'aspirante sia un privato, una Società commerciale, od una Cooperativa.

Le Cooperative di produzione e lavoro, per essere ammesse all'incanto, dovranno esibire, oltre tutti i documenti prescritti dalla legge, anche una dichiarazione di garanzia da rilasciarsi dall'Istituto nazionale per la cooperazione, con la quale detto Ente si obblighi di assumere tutti gli oneri che deriveranno da eventuali inadempienze delle Cooperative stesse.

Le Società commerciali che intendono concorrere all'appalto dovranno comprovare con documenti legali, o con certificato della cancelleria del tribunale o della Camera di commercio competente, che la Società è legalmente costituita e che furono adempiute le formalità di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice di commercio e che la persona che sottoscriverà le offerte ha la facoltà di obbligare legalmente la Società medesima.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'applicazione della contravvenzione. Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica, o telefonica.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore dell'aspirante quando anche fosse un solo, che avrà offerto il ribasso maggiore di un tanto per cento sul prezzo indicato nell'avviso d'asta, purchè non inferiore al ribasso minimo stabilito nella scheda segreta, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare in una delle Regie Sezioni delle Tesorerie provinciali di Napoli, Caserta, Salerno, Avellino, Catanzaro, Cosenza, Benevento e Roma il deposito di L. 5000.

Tale somma dovrà essere in moneta corrente, od in titoli al portatore di rendita pubblica dello Stato, o garentiti dallo Stato, al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

Il deliberatario dovrà però, prima che si addivenga alla stipulazione del contratto completare, ove occorra, la somma fissata a titolo di cauzione effettuando un deposito suppletivo nella cassa stessa, ove effettuò il deposito provvisorio qualora nel frattempo fosse diminuito il valore di borsa dei titoli depositati

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma presentate separatamente.

A tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere rimasti aggiudicatari verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte onde se ne valgono per fare a loro cura la pratica di svincolo

Tali certificati vanno soggetti alla tassa di bollo di L. 2 ed alla tassa di registro a carico degl'interessati.

Le spese d'asta, di registro, di copie, ed altre relative, sono a carico del deliberatario, il quale dovrà anticipare l'importo di L. 1600 all'atto della stipulazione del contratto.

Entro 5 giorni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà presentarsi a questa Direzione per la stipulazione del contratto.

Nel caso d'inadempimento a questa prescrizione, l'Amministrazione militare potrà procedere senz'altro ad un nuovo incanto a rischio e pericolo dell'aggiudicatario, rivalendosi delle spese e di ogni altro danno sulla somma depositata a garenzia dell'asta.

Napoli, 9 gennaio 1923.

Il relatore
F. Caponegro.

6299 — A credito.

(2ª pubblicazione).

Il tribunale civile e penale di Voghera, con decreto in data 12 ottobre 1922, provvedendo su domanda della signora Pernigotti Adele in Pezzati, residente in Rivanazzano, perchè sia dichiarata l'assenza del proprio marito sig. Pezzati Torquato fu Enrico, già domiciliato in Rivanazzano, presunto assente da oltre 10 anni ordinò, prima ed avanti ogni cosa, sommarie informazioni, mandando a pubblicarsi il provvedimento stesso a sensi dell'articolo 23 Cod. civ.

Voghera, 6 novembre 1922.

avv. G. Tosonotto.

5209 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

ESTRATTO DI DECRETO
per dichiarazione di assenza

Il tribunale civile e penale di Novara con decreto in data 24 novembre 1922, provvedendo su domanda della signora Borgatta Barbara fu Giuseppe residente in Novara perchè sia dichiarata l'assenza del proprio marito Emilio Omodei fu Pietro, già domiciliato in questa città, presunto assente da oltre cinque anni, ordinò che siano assunte informazioni nei riguardi di esso Omodei Emilio fu Pietro, procedendosi nei modi di legge alla pubblicazione di questo provvedimento a sensi dell'art. 23 Codice civile.

Novara, 1° dicembre 1922.

avv. Amos Brughera
procuratore

5289 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

Il sottoscritto patrocinatore officioso

rende noto

che sull'istanza di Calderan Giovanni, tutore del minore Giacomini Gisberto, il tribunale di Pordenone con decreto due dicembre corr. n. 899 ordinò che siano assunte informazioni sul conto del nominato Giacomini Fortunato fu Pietro, che nel 1914 abbandonava il suo paese di Cimpello (Fiume Veneto) per recarsi nell'America del Sud e da quell'epoca non diede più notizie dell'esser suo, nè si conosce l'attuale sua dimora.

Pordenone, 2 dicembre 1922.

avv. Luigi Barzan.

5282 — A credito — Art. 216 C